COLLEZIONE

DEI DOCUMENTI OFFICIALI

TANTO PUBBLICI, CHE SEGRETI

Che hanno avuto luogo fra il Governo di Francia, e quello d'Inghilterra dal 26 Decembre 1799 fino all'ultima dichiarazione di guerra, e di tutte le loro corrispondenze.

QUESTO PUÒ SERVIRE DI STORIA

Della Guerra di queste due Potenze, poichè trovansi in esso tutti gli Articoli segreti, e fino ad ora incogniti delle rotture che hanno avuto luogo tra di loro; tutti i Tentativi fatti da ambidue per ottenere la Pace; e l'interesse preso da Esse a favore del destino delle diverse Potenze del Continente; e specialmente poi le vere, ed interessanti cagioni del ricominciamento della Guerra attuale.

TOMO III

FIRENZE MDCCCIII

PRESSO LEONARDO CIARDETTI E COMP.

Vendesi da Guglielmo Piatti

PARTE TERZA

PROTOCOLLO

2 Ventoso anno 10 (21 Febbrajo 1802.)

„ Essendosi riuniti i plenipotenziari della Repubblica Francese e di S. M. B., il Cittadino G. Bonaparte ha dimandato l' inserzione nel Protocollo della nota seguente, in risposta alla dichiarazione di Lord Cornvvallis contenuta nel Protocollo della conferenza del 29 Piovoso (18 Febbraio 1802) relativa alla sublime Porta. Sono stati segnati i Preliminari di pace tra la Francia, e la Porta, e sono stati ratificati da quest' ultima con questa semplice restrizione concepita nei termini seguenti. „ In questo però non saranno contrarj al trattato di Londra. „ E siccome Essi non lo sono punto, il Governo Francese gli riguarda come semplicemente, e debitamente ratificati. Il Gran Signore in una Lettera 'al Primo Console, gli ha manifestato il desiderio di trattare direttamente con la Francia, e di convertire il trattato definitivo degli Articoli Preliminari. In conseguenza l' Ambasciatore Ottomanno a Parigi ha ricevute le Plenipotenze, e le istruzioni necessarie. Questo Ambasciatore venne presentato al Primo

Console, e gli parve convinto, che in oggi la Francia gli era divenuta necessaria; che era disposto a segnare la Pace definitiva, ma che per urbanità, e deferenza doveva prevenirne il Ministro Inglese. Il Primo Console acconsentì che il Ministro Turco scrivesse sollecitamente al Ministro Inglese, onde informarlo di questo passo, e la pace definitiva sarà conchiusa con la Francia. Qualunque pace che non fosse direttamente stipulata fra due Potenze così grandi come la Porta, e la Francia, potrebbe essere una tregua, ma non sarebbe che chimerica.

Avvi nel sistema diplomatico due specie d'alleanze: l'alleanza naturale, e l'alleanza accidentale. L'alleanza dell'Inghilterra con la Porta essendo di questa ultima specie la Francia nei pleliminari ha dovuto stipulare la cessazione dell' ostilità; ma i particolari accomodamenti vogliono essere trattati direttamente. Se si agisse diversamente, si collocherebbero queste due Potenze nel rango delle Potenze di secondo ordine, quando sì l'una, che l'altra sono nel rango delle Potenze di prim'ordine.

„ Tuttociò, che il Plenipotenziario Francese può assicurare si è, 1.° Che in questo Trattato non vi sarà alcun' Articolo segreto; 2.° Che sarà totalmente basato sopra questi Preliminari. Qualunque altra pretesa sarebbe irragionevole.

„ In risposta alla dichiarazione del Ministro Inglese, relativa al Re d'Etruria contenuta nello stesso Protocollo, ed alle verbali dichiarazioni fatteli di prima rispetto alle Repubbliche di Italia, il cittadino Giuseppe Bonaparte ha annunziato che aveva fatto conoscere al suo Governo la ripugnanza manifesta di S. M. B. a riconoscere il Re d'Etruria, la Repubblica Italiana, e quella di Genova.

Ma siccome la ricognizione di queste Potenze per parte di S. M. B. non è di alcun vantaggio per la Repubblica Francese, così il Plenipotenziario Francese non insisterà più a lungo su questo punto. Desidera però, che il Gabinetto Britannico prenda in seria considerazione le osservazioni che è per fare.

„ Il sistema politico di Europa è fondato sull'esistenza, e sulla recognizione di tutte le Potenze che dividono l'esteso, ed ameno suo Territorio. Se S. M. B. ricusa di riconoscere tre Potenze, che occupano un posto così distinto, Essa renunzia conseguentemente a prendere alcuna sorte d'interesse ai Popoli che constituiscono questi tre Stati. Però come ammettere l'ipotesi, che il commercio Inglese sia indifferente al commercio di Genova, di Livorno, delle Bocche del Pò, e della Repubblica Italiana? E se per avventura il suo commercio venisse a soffrire degli ostacoli per parte di quest tre stati, a chi S. M. B. porterà le sue lagnanze, essendo nulla la reciprocità, che

ella potrebbe esercitare, perciocchè gli Stati di Genova, di Toscana, e della Repubblica Italiana non fanno alcuna specie di commercio in Inghilterra, ma sono anzi degli sbocchi, utili, e necessari al commercio Inglese? Ma se queste tre Potenze, scosse dal non vedersi riconosciute dalle grandi Potenze, facessero dei cangiamenti nella loro organizzazione, e cercassero un refugio, nella loro incorporazione ad una gran Potenza continentale, S. M. B. si rifiuta egualmente il diritto di lagnarsene; eppure ella non vedrebbe questi cangiamenti con indifferenza. Talvolta è soggetto di doglianze l'estensione continentale della Repubblica Francese; e infatti come non aumentarsi neccssariamenente quando le grandi Potenze pongono le piccole Potenze Italiane nella necessità di cercarsi asilo, e protezione nella Francia sola?

„ La Repubblica Cisalpina riconosciuta dall' Imperatore col Trattato di Campo-Formio, non potè mai ottenere, che il di lei Ministro fosse ricevuto a Vienna: essa continuò ad esser trattata da questo Principe, come se il Trattato di Campo-Formio non avesse mai esistito. Allora senza dubbio, in vista che la pace generale, non era stata conchiusa, la Corte di Vienna riguardava il suo Trattato come una tregua; ma oggi che la pace generale è fatta, se queste Potenze non hanno la certezza di veder ri-

conosciuta la loro indipendenza, elleno temeranno di vedersi nuovamenre abbandonate alla sconsiderazione, che hanno già provato; e sentiranno la necessità di unirsi più strettamente al Popolo Francese. Quel medesimo principio, il quale ha fatto, che la Francia evacuasse tre quarti delle sue conquiste, ha dettato al Primo Console la condotta di non immischiarsi negli affari di queste piccole Potenze, che appena quanto era necessario per ristabilirvi l'Ordine, e crearvi un' organizzazione permanente.

„ La sua moderazione, diciamolo ingenuamente, avrebbe dunque da combattere delle misure false, e mal ponderate delle altre Potenze? Oppure non si vorrebbe considerar la pace, che come una tregua? Dolorosa prospettiva, deprimente il coraggio dell' uomo onesto, e che avrà per conseguenza certa di produrre dei resultati, che non si saprebbero abbastanza calcolare.

„ Lord Cornvvallis si è riservato di comunicare questa risposta al suo Governo.

Sottoscritto G. Bonaparte, Cronvvallis.

PROTOCOLLO

Amiens lì 15 Ventoso anno 10 (6 Marzo 1802.)

„ Essendosi riuniti i Ministri della Repubblica Francese, e di S. M. B. il Cittadino G. Bona-

parte ha presentato la nota, ed il progetto seguente.

„ Il sottoscritto ha tolto da questo progetto tutto ciò, che avrebbe potuto prolungare le discussioni. Esso è composto:

1:° Di Articoli tratti letteralmente dai Preliminari, e che sono incontrovertibili (1);

2:° Di Articoli già convenuti dai due Plenipotenziari nei diversi Protocolli, che sono stati sottoscritti dopo l'apertura dei negoziati, i quali non si possono rigettare senza prolungare a termine indefinito la negoziazione (2).

3.° Finalmente gli Articoli, o desiderati dal Ministro Brittannico, o affatto volontari per parte della Francia, come è l'Articolo 18.° o derivanti dai Pleriminari, dalle stipulazioni precedenti, e conformi alle convenzioni verbali, come è quello del soggiorno delle Truppe Francesi in Otranto, finchè Malta sia occupata dalle Truppe Inglesi; o come il 19.° relativo alla Repubblica di Genova resultante dai Preliminari, se questa Repubblica Alleata della Francia, è in Guerra con la Gran-Brettagna: Se il Ministro di S. M. B. dichiara, che il suo Governo è in pace, con questo stato, l'Articolo 19.° diviene inutile; ed il sottoscritto lo ritira (3).

---

(1) Sono gli articoli 1.° 2.° 3.° 4.° 5.° 7.° 9.° 11.° 12.° 13.° 14.° e 16.°

(2) Sono gli articoli 6.° 10.° 17.° e 20.°

(3) Sono gli articoli 18.° e 19.°, e il §. 12.° dell' art. 10.°

„ L'Articolo 10.° intorno a Malta è stato approvato da Lord Cornvvallis in tutte le sue parti: Egli ha soltanto chiesto nel Protocollo de 13 Piovoso (2 Febbraio) che il Re di Napoli fosse invitato a somministrare due mila uomini, che sarebbero impiegati alla Guardia delle fortificazioni di Malta. Il primo Gennaio 1805 era fissato nel suo progetto di paragrafo per l'evacuazione delle Truppe Napoletane. Pare dunque, che non si tratti, che del §. 12.° dell'Articolo 10.°

„ Il Governo Francese ha ricusato ogni progetto, che non tendesse a rendere l'Ordine in Malta, tanto padrone, quanto le circostanze glie lo possono permettere, ed è con questo spirito ch'egli ha presentato il progetto d'una guarnigione ausiliare Svizzera, come più dipendente dall'Ordine, che non lo sarebbero le truppe di un Principe vicino. Queste ragioni sono dettagliate nel Protocollo del 30 Piovoso (19 Febbraio): sarebbe superfluo di quì ripeterle, e sarebbe difficile di provare che non siano più evidentemente di qualunque altro progetto nello spirito e secondo la lettera dei preliminari.

„ Tuttavia tale è il desiderio del Governo Francese di corrispondere ai voti di due grandi Nazioni e dell'Europa tutta, anticipando di qualche istante l'epoca della pacificazione, che ha sagrificato il suo progetto a questo sentimento. Ha acconrentito che le fortificazio-

zioni di Malta fossero confidate ad un corpo di Napoletani; ma crede che si debba limitare il numero delle truppe a mille, ed il loro soggiorno ad un anno, persuaso che prima di quest' epoca l' Ordine avrà formato un corpo di truppe pel servizio interno di un' Isola garantita, e protetta dalle grandi Potenze dell' Europa, e che l' Ordine sarà tanto più Sovrano di Malta, e lo spirito de' preliminari tanto più adempiuto, in quanto che l' Ordine sarà difeso, servito ed ubbidito da' suoi proprj soldati.

„ Soggiugne il sottoscritto, che se il Ministro Britannico persiste in credere che nei primi momenti mille Napoletani non bastino, il Governo Francese acconsentirà che questo numero sia accresciuto, ed anche portato fino ai due mila, secondo il Progetto Inglese.

„ Questa condiscendenza porterà Lord Cornvvallis a non insistere sul termine di tre anni. Il Governo Francese non potrebbe acconsentirvi senza credere di escludere l' articolo 4.° dei preliminari, il quale vuole che Malta sia dell' Ordine, e non del Re di Napoli. Aderendo a rimettere l' Isola alle truppe di S. M. Siciliana per il primo anno, la situazione dell' Ordine, e sopratutto il desiderio del Governo Francese di giungere ad una pronta conclusione, possono spiegare questa stipulazione. Qualunque altra condiscendenza non sarebbe giustificabile nè ai propri suoi occhi, nè a quelli della sua Nazione, e della posterità.

„ Il sottoscritto non dubita punto, che Lord Cornvvallis non sia per valutare tanto i sentimenti espressi in questa Nota, quanto l'omissione di diversi importanti articoli, sagrificati al bisogno, che hanno vicendevolmente i Popoli, ed i Governi di una pace pronta ed onorevole; e tale non può essere, se non inquanto sarà basata sopra i preliminari.

„ Il sottoscritto crede di aver dimostrato fino all'evidenza la concordanza del Progetto di Trattato definitivo annesso alla presente, e de' preliminari di Londra.

TRATTATO DI PACE

Tra la Repubblica Francese, S. M. il Re delle Spagne e delle Indie, e la Repubblica Batava da una parte, e S. M. il Re del Regno Unito della Gran-Brettagna e d' Irlanda dall' altra parte.

„ Il Primo Console della Repubblica Francese, in nome del Popolo Francese, e S. M. il Re del Regno Unito della Gran Brettagna e d'Irlanda egualmente animati dal desiderio di far cessare le calamità della guerra, hanno posti i fondamenti della pace con gl' Articoli preliminari sottoscritti a Londra li 9 Vendemmiatore anno 10 (1 Ottobre 1801.)

„ E siccome con l' Articolo 15.° di detti preliminari era stato convenuto che sarebbero

stati nominati da una parte, e dall'altra dei plenipotenziari che si recherebbero ad Amiens per ivi devenire alla redazione del Trattato definitivo, di concerto con gl' Alleati delle Potenze contraenti;

„ Il Primo Console della Repubblica Francese in nome del Popolo Francese ha nominato il Cittadino G. Bonaparte.

„ E S. M. B. il Marchese di Cornvvallis.

„ E S. M. il Re di Spagna e dell'Indie ec. e la Repubblica Batava dopo aver ceduto ai preliminari, hanno nominato per loro plenipotenziari, cioè S. M. Cattolica, il Cav. d'Azara.

„ E la Repubblica Batava, il Sig. Schimmelpenninck.

„ I quali dopo essersi regolarmente comunicati i loro pieni poteri trascritti alla fine del presente Trattato, hanno convenuto degli Articoli seguenti.

ART. I. *Vi sarà pace, amicizia, e buona intelligenza fra la Repubblica Francese, S. M. il Re di Spagna, i suoi eredi e successori, e la Repubblica Batava da una parte;*

E S. M. il Re del Regno Unito della Gran-Brettagna e d'Irlanda, i suoi eredi, e successori dall' altra parte.

Le Parti contraenti impiegheranno la più grande attenzione nel serbare una perfetta armonia fra esse ed i loro Stati, senza permettere, che nè da una parte nè dall' altra si commetta

veruna sorta d'ostilità per terra o per mare, per qualunque siasi causa, e sotto qualunque siasi pretesto.

Esse eviteranno scrupolosamente tutto ciò che potesse in avvenire alterare l'unione felicemente ristabilita, e non presteranno alcun soccorso nè protezione sia direttamente, o indirettamente a coloro, che volessero nuocere ad alcuna di esse.

II. *Tutti i prigionieri saranno restituiti da una parte e dall'altra dentro un mese al più tardi, dopo il cambio delle ratifiche del presente Trattato, pagando i debiti particolari che potrebbero aver contratti.*

III. *S. M. Britannica restituisce alla Repubblica Francese, a S. M. Cattolica, ed alla Repubblica Batava, tutti i Possessi e le Colonie occupate o conquistate dalle forze Britanniche nel corso della guerra attuale, ad eccezione dell'Isola della Trinità e dei possedimenti Olandesi nell'Isola di Ceylan.*

IV. *S. M. Cattolica cede e garantisce in piena proprietà e sovranità a S. M. Britannica l'Isola della Trinità.*

V. *La Repubblica Batava cede e garantisce in piena proprietà e sovranità a S. M. B. tutti i possessi e stabilimenti dell'Isola di Ceylan, che prima della guerra le appartenevano.*

VI. *Il Porto del Capo di Buona Speranza resta in piena sovranità alla Repubblica Batava, come avanti la guerra.*

I bastimenti Francesi ed Inglesi d' ogni specie avranno il diritto di approdarvi, e comprarvi le provvisioni necessarie, e vi saranno sempre ricevuti sullo stesso piede.

VII. *I territori, possessi, e diritti della Sublime Porta sono mantenuti nella loro integrità, come erano avanti la guerra.*

I limiti delle Gujane Francese e Portughese sono fissati al fiume d'Aravvari che si scarica nell' Oceano, al di sopra del Capo Nord presso l' Isola Nuova, e l' Isola della Penitenza, a un grado e un terzo circa di latitudine settrientonale. Questi limiti seguiranno il fiume d' Aravvari dalla sua imboccatura la più lontana del Capo Nord fino alla sua sorgente, e poscia una linea retta tirata da questa sorgente fino al Riobranco verso l' Ovest.

In conseguenza la riva settentrionale del fiume d'Aravvari, dalla sua ultima imboccatura fino alla sua sorgente, e le terre che si trovano al Nord della linea dei limiti fissati quì sopra, apparterranno in piena sovranità alla Repubblica Francese.

La riva meridionale di detto fiume, partendo dalla stessa imboccatura, e tutte le terre al Sud della detta linea dei limiti, apparterranno a S. M. Fedelissima.

La navigazione del fiume di Aravvari in tutto il suo corso sarà comune alle due Nazioni.

I concerti che hanno avuto luogo fra le Corti di Madrid e di Lisbona per la rettifica-

zione delle loro Frontiere in Europa, saranno eseguiti secondo le stipulazioni del Trattato di Badajoz.

IX. *È riconosciuta la Repubblica delle Sette Isole.*

X. *Le Isole di Malta, Gozo e Commino, saranno restituite all' Ordine di S. Giovanni Gerosolimitano per essere da esso tenute e possedute alle stesse condizioni, sotto le quali le possedeva prima della guerra, e sotto le seguenti stipulazioni:*

1.° *I Cavalieri dell' Ordine sono invitati a tornare a Malta, tostochè avrà avuto luogo il cambio delle ratifiche del presente Trattato. Eglino vi terranno un capitolo generale, e procederanno all' elezione di un Gran-Maestro, a meno che essa non sia stata fatta prima.*

2.° *La Francia e l' Inghilterra volendo metter l' Ordine nella più perfetta indipendenza a loro riguardo, convengono, che non vi sarà lingua Francese nè Inglese, e che nessun individuo appartenente all' una o all' altra di queste due Potenze potrà erservi ammesso, e nemmeno continuare a formar parte dell' Ordine.*

3.° *Le forze di S. M. B. evacueranno l' Isola e le sue dipendenze ne' tre mesi successivi al cambio delle ratifiche. A questa epoca essa verrà consegnata all' Ordine nello stato in cui si trova, purchè il Gran-Maestro, o dei Commissarj legittimamente autorizzati, secondo gli antichi Statuti, si trovino nell' Isola per pigliare pos-*

sesso, e che la forza quì appresso stipulata vi sia giunta.

4.° Sarà stabilita una lingua Maltese che sarà mantenuta colle rendite territoriali, e coi diritti commerciali dell' Isola. Questa lingua avrà delle dignità, degli assegnamenti, ed un convitto alla foggia delle altre.

Le cariche municipali, amministrative, e altre civili, e giudiciarie, di nomina del Governo dell' Isola, saranno occupate almeno per la metà da abitanti nativi di Malta.

5.° La metà della guarnigione, per lo meno, dovrà essere sempre composta di Maltesi nativi: per il rimanente l' Ordine avrà la facoltà di reclutare fra i nativi dei soli paesi che continuano a possedere delle lingue.

Le truppe Maltesi avranno Uffiziali Maltesi. Il comando supremo di tutta la guarnigione dell' Isola, e la nomina degli Uffiziali spetteranno al Gran-Maestro dell' Ordine, senza che egli possa spogliarsi di questa prerogativa a favore di un Comandante particolare.

6.° L' indipendenza delle Isole di Malta, Gozo, e Comino, non meno che la presente disposizione, sono poste sotto la protezione e garanzìa della Francia, della Gran-Brettagna, dell' Austria, della Spagna, della Russia, e della Prussia.

7.° È proclamata la neutralità permanente dell' Ordine di Malta.

8.° I porti di Malta saranno aperti al

commercio, ed alla navigazione di tutte le nazioni che vi pagheranno dei dazj eguali, e moderati. Il prodotto di questi dazj sarà applicato al mantenimento della lingua Maltese, a quello degli stabilimenti civili e militari dell' Isola, e di un lazzeretto generale aperto a tutte le bandiere.

9.° Le sole potenze barbaresche sono escluse dalle disposizioni dei due paragrafi precedenti, sino a che esse medesime abbiano rinunciato al loro sistema di ostilita abituale.

10.° L'Ordine per lo spirituale, e temporale sarà amministrato con gli stessi statuti che vegliavano all' epoca in cui i Cavalieri sono usciti dall' Isola, in quanto però non vi sia derogato col presente.

11.° Le disposizioni enunciate a' §. §. 4.° 5.° 7.° 8.° e 10.° saranno convertite in leggi, ed in statuti perpetui dell' Ordine nelle forme solite, ed il Gran-Maestro, non che i suoi successori saranno tenuti di giurarne la puntuale, ed esatta osservanza.

12.° S. M. Siciliana somministrerà un Corpo di mille uomini per servire di guarnigione a Malta. Questo Corpo vi resterà un anno da computarsi dal cambio delle Ratifiche del prrsente Trattato, e non potrà esser composto che di antichi soldati nativi delli Stati di S. M. Siciliana.

13.° Le diverse Potenze enumerate nel §. 6. saranno invitate ad aderire alle presenti stipulazioni.

XI. *Le truppe Francesi evacueranno il Regno di Napoli, e lo Stato Romano.*

XII. *Le evacuazioni, cessioni, e restituzioni stipulate col presente Trattato, per l'Europa avranno esecuzione in un mese, per il Continente, ed i mari d'America, e d'Affrica, nei tre mesi; e per il Continente, ed i mari dell'Asia, nei sei mesi, successivi alla ratifica del Trattato definitivo.*

XIII. *In ogni caso di restituzione convenuta nel presente trattato, le fortificazioni saranno rese nello stato in cui esse si trovavano prima della sosorizione dei Preliminari, e tutte le Opere costruite dopo l'evacuazione rimarranno intatte.*

In oltre è convenuto, che in tutti i casi di cessioni stipulate, sarà accordato agli abitanti di qualunque condizione, o nazione sieno un termine di tre anni, da contarsi dalla ratifica del presente trattato, onde disporre delle loro proprietà acquistate, e possedute, sia prima, sia durante la guerra attuale; nel qual termine eglino potranno esercitare liberamente la loro Religione, e godere delle loro proprietà. Nei Paesi restituiti è accordata la stessa facoltà a tutti coloro, che vi avranno fatti degli stabilimenti qnalunque nel tempo in cui questi paesi erano posseduti dalla Gran-Brettagna.

Quanto agli altri abitanti dei Paesi restituiti o ceduti, è convenuto, che nessuno di Essi potrà essere inquisito, o molestato nella sua Perso-

na; o nelle sue proprietà, sotto qualunque pretesto, a motivo della sua condotta, o della sua opinione politica, o del suo attaccamento a taluna delle parti contrattanti, o per qualunque altra ragione, se non fosse per debiti contratti con gli individui, o per atti posteriori al presente Trattato.

XIV. *Tutti i sequestri messi da una parte, e dall'altra sopra fondi, entrate, e crediti di qualunque specie sieno, spettanti ad una delle due Potenze contraenti, o ai suoi Cittadini, e Sudditi, saranno immediatamente levati dopo la sottoscrizione del presente Trattato definitivo.*

La decisione dei reclami fra gli individui delle due Nazioni per debiti, proprietà, effetti, o diritti qualunque, i quali in conformità delli usi ricevuti, e del dritto delle genti, debbono essere riprodotti all'epoca della pace, sarà domandata ai tribunali competenti ed in tali casi sarà resa pronta, e piena giustizia nei Paesi, ove i reclami saranno respettivamente prodotti.

XV. *Le pesche sulle Coste di Terranova, e delle Isole adiacenti, e nel Golfo di S. Lorenzo, saranno rimesse sullo stesso piede, in cui Esse si trovavano prima della guerra. I Pescatori di Terranova, e gli abitanti delle Isole di S. Pietro, e di Miquelon potranno, per il primo anno tagliare nelle Baje della Fortuna, e della Disperazione i legnami che loro saranno necessarj.*

XVI. *All'oggetto di prevenire tutti i motivi di doglianza, e contestazione che nascer potesse-*

ro all'occasione delle prese che fossero state fatte in mare dopo la sottoscrizione delli Articoli preliminari, è reciprocamente consentito, che i Vascelli, e gli effetti che potrebbero essere stati predati nella Manica, e nei Mari del Nord sino alle Canarie inclusivamente dopo dodici giorni da contarsi dal cambio delle ratifiche degli Articoli preliminari, saranno da una parte e dall'altra restituiti; che il termine sarà di un mese dalla Manica, e Mari del Nord sino alle Canarie inclusivamente, sia nell'Oceano, sia nel Mediterraneo; di due mesi, dalle Isole Canarie fino all'Equatore; e finalmente di cinque mesi in tutte le altre parti del mondo senza veruna eccezzione, ne altra particolar distinzione di tempo, e di luogo.

XVII. *Gli Ambasciatori, Ministri, ed altri Agenti delle Potenze contraenti, goderanno reciprocamente nelli Stati delle suddette Potenze delli stessi ranghi, e privilegi, delle stesse prerogative, ed immunità di cui godevano prima della guerra gli Agenti della stessa classe inviati dalle dette Potenze contraenti.*

XVIII. *La Francia procurerà al ramo della Cassa di Nassau che ritrovasi in Olanda, delle indennità nella Germania, equivalenti a tutte le perdite che ha sofferte.*

XIX. *Il presente Trattato vien dichiarato comune alla Repubblica Ligure.*

XX. *Il presente Trattato sarà ratificato dalle Potenze contraenti nello spazio di quindici gior-*

ni, o più presto se si può, e le ratifiche in debita forma, saranno cambiate in Parigi.

Articolo separato, e segreto.

Le Truppe Francesi abbandoneranno Otranto allorchè l' Isola di Malta sarà abbandonata dalle Truppe di S. M. Britannica.

Lord Cornwallis si è riservato di rispondere nella prossima conferenza.

Sottoscritti G. Bonaparte, Cornvvallis.

PROTOCOLLO

Amiens 6 Marzo 1802 (15 Ventoso anno 10)

„ I Plenipotenziari di S. M. B., e della Repubblica Francese essendosi riuniti, Lord Cornvvallis ha esposto, che il suo Governo avendo esaminato con la più seria attenzione i due progetti relativi a Malta, presentati dal Ministro Francese nel Protocollo dei 19 Febbraio (il quale non è stato sottoscritto, che il 23) non ha trovato di eseguibile, e quindi ammissibile, che quello solamente il quale propone di mettere una guarnigione Napoletana in quest' Isola. Ma il numero delle truppe gli sembra evidentemente troppo piccolo, come anche il tempo, che è fissato, da che debbano restare nell' Isola; per conseguenza senza dare qualche ampliazione a que-

ste due proposizioni, il progetto in questione non potrebbe essere adottato come un mezzo opportuno per sodisfare all'oggetto dei preliminari. Vi sono ancora altre proposizioni, le quali è essenzialissimo di spiegare con maggior chiarezza all' effetto di prevenire, per quanto si può, le difficoltà, che potrebbero nascere nell' esecuzione del progetto. Egli è estremamente interessante per le due Nazioni, ed anche per l' Europa intera di determinare un piano di accomodamento rispetto a questa Isola, il quale allontani qualsivoglia incertezza per il di lei stato futuro. È questo il principio, che il Governo Britannico suole seguire per norma della sua condotta, principio, che non può nascere, che dal suo desiderio di allontanare ogni cagione di futura discordia fra esso, ed il Governo Francese.

Con questo medesimo principio egli si è occupato nuovamente a compilare un altro piano, nel quale ha creduto di dover riprodurre alcune di quelle medesime disposizioni che si trovano nei suoi antecedenti progetti; egli le crede necessarie al compimento dell' oggetto, che si vuole coordinare, nè può quindi insistere quanto che basti, onde vengano accettate. Il nuovo piano, che propone il Governo Britannico è il seguente.

Art. I. *Le Isole di Malta, di Gozo, e di Comino, saranno restituite all' Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme sotto le stesse condizio-*

ni, con le quali ne era in possesso quest' Ordine medesimo prima che incominciassero le ostilità tra la Gran-Brettagna, e la Francia, e sotto le seguenti condizioni;

II. *I Cavalieri dell' Ordine dei quali continueranno a sussistere le lingue dopo il cambio delle Ratifiche del presente Trattato, saranno invitati a ritornare in Malta subitochè ne sarà seguito il cambio; eglino vi raduneranno un Capitolo generale, e procederanno alla nomina di un Gran-Maestro, se però non fosse già stato nominato in seguito della dichiarazione dell' Imperator delle Russie dei* 16 *Marzo* 1801. *È ben inteso che inquanto è compatibile con le disposizioni espresse nell' Artic.* 4.° *del presente regolamento, l' ordine debba comporsi soltanto di quei Cavalieri, i quali avevano di già le qualità richieste per votare nell' elezione di un Gran-Maestro all' epoca di questa dichiarazione.*

III. *Il Governo della Gran-Brettagna, e della Francia desiderosi di mettere l' Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, e l' Isola di Malta in uno stato di perfetta indipendenza dall' una, e dall' altra di queste Potenze, convengono:*

1.° *Che nell' avvenire non vi sarà più lingua Francese, nè Inglese;*

2.° *Che nessun' individuo appartenente all' una, o all' altra Potenza, potrà essere ammesso nell' Ordine.*

IV. *Verrà fondata una lingua Maltese la quale, sarà mantenuta con le rendite Territoriali, e con i dazi commerciali dell' Isola. Questa lingua avrà dignità specifiche con proporzionati trattamenti, ed un convitto.*

I Cavalieri di questa lingua per poter' essere ammessi nell' Ordine, non dovranno produrre altra prova che quella di Nobiltà attuale; Essi saranno altronde capaci di tutte le cariche, e goderanno di tutti i privilegi del pari che i Cavalieri dell' altre lingue.

Le cariche municipali, amministrative, civili, giudiziarie, e tutte le altre cariche dipendenti dal Governo dell' Isola, saranno occupate almeno per metà dagli abitanti dell' Isole di Malta, Gozo, e Comino.

V. *Le forze di S. M. Britannica evacueranno l' Isola e le sue dipendenze fra tre mesi dopo il cambio delle ratifiche. In quest' epoca l' Isola sarà consegnata all' Ordine nello stato in cui si trova purchè il Gran-Maestro, o i Commissari pienamente autorizzati, secondo gli Statuti dell' Ordine, si trovino nell' Isola suddetta per prenderne possesso, e sia giunta altresì la forza che S M. Siciliana deve prestare secondo l' articolo* 13.°

VI. *La metà della guarnigione per lo meno sarà sempre composta di naturali Maltesi; per il rimanente l' Ordine avrà facoltà di reclutare tra i naturali di que' soli Paesi, i quali continueranno a posseder delle lingue. Le*

truppe Maltesi avranno Ufficiali Maltesi. Il Comando in capo della guarnigione, e la nomina degli Ufficiali apparterranno al Gran-Maestro dell'Ordine.

VII. *L'indipendenza dell'Isole di Malta, Gozo, e Comino, e la presente convenzione sono messe sotto la protezione, e garanzia della Francia, e della Gran-Bretagna, dell'Austria, della Spagna, della Russia, e della Prussia.*

VIII. *È proclamata la neutralità permanente dell'Isola di Malta.*

IX. *I Porti di Malta saranno aperti al Commercio ed alla Navigazione di tutte le Potenze, le quali vi pagheranno tutte dazj eguali, e moderati. Tali dazi saranno addetti al mantenimento della lingua Maltese, come si è specificato nell'articolo 4.° al mantenimento degli stabilimenti civili, e militari, ed a quello di un lazzeretto generale, il quale sarà aperto a tutte le bandiere.*

X. *Sono esclusi nelle disposizioni contenute ne' due articoli precedenti gli Stati Barbareschi, finchè per mezzo di un' accomodamento, che procureranno le stesse parti contraenti sia cessato quel sistema di ostilità perpetua che sussiste da tanto tempo fra queste Potenze, e l'Ordine di S. Giovanni.*

XI. *L'Ordine sarà regolato per ciò che riguarda lo spirituale ed il temporale con i medesimi Statuti che erano in vigore quando i Cavalieri sono usciti dall'Isola, per quanto è*

combinabile con i varj regolamenti ivi specificati.

XII. *Le disposizioni contenute negli articoli* 3.° 4.° 6.° 8.° *e* 11.° *saranno convertite in Leggi e Statuti perpetui dell' Ordine nella forma usitata; ed il Gran-Maestro o quegli che lo rappresenterà allorchè l' Isola verrà restituita all' Ordine, ed i suoi successori, saranno obbligati a prestare il giuramento di osservarle esattamente, comecchè siano le stipulazioni, sotto le quali i Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme devono rientrare nell' Isola di Malta, e che per conseguenza l' Ordine osserverà per sempre.*

XIII. *S. M. Siciliana darà due mila uomini per servire di guarnigione nelle diverse fortezze delle suddette Isole. Questa forza resterà un' anno, contando dalla restituzione che se ne farà ai Cavalieri. Se allo spirar del detto tempo l' Ordine non avesse ancora fatto leva di forza tale che, a giudizio delle persone garanti, fosse sufficiente per la guarnigione dell' Isola e delle sue dipendenze, come si è specificato nell' articolo* 6.°, *le truppe Napoletane vi resteranno finchè siano rimpiazzate da altra forza, che le dette Potenze giudicheranno sufficiente.*

XIV. *Le diverse Potenze nominate nell' articolo* 7.°, *cioè la Gran-Brettagna, la Francia, l' Austria, la Russia, la Spagna, e la Prussia saranno invitate ad accedere alle presenti stipulazioni.*

Il Cittadino Giuseppe Bonaparte si è riservato di rispondere nella prima conferenza.
Sottoscritto G. BONAPARTE, CORNVVALLIS.

PROTOCOLLO

Amiens 18 Ventoso anno 10 (9 Marzo 1802.)

„ I Ministri Plenipotenziari della Repubblica Francese e di S. M. Britannica essendosi riuniti, Lord Cornvvallis ha dimandato che fosse inserita nel Protocollo la seguente Nota in risposta a ciò che il cittadino G. Bonaparte ha esposto nella sua, che fu inserita nel Protocollo dei 2 Ventoso (21 Febbraio) relativamente alla Porta Ottamanna.

„ Lord Cornvvallis ha comunicato al suo Governo non meno che all' Ambasciatore della Sublime Porta a Parigi la presente Nota del plenipotenziario Francese.

„ Ei deve dire che l' Ambasciatore lo aveva già prevenuto in data dei 10 Gennaio, che egli aveva ricevuto il comando della Sublime Porta di portarsi ad Amiens per trattare della pace definitiva con la Francia d' accordo con gli Alleati della Sublime Porta, e ch' erasi rivolto per conseguenza al Ministro delle Relazioni Estere della Repubblica Francese, il quale allora era in Lione.

Lo stesso Ambasciatore nel rispondere alla suddetta informazione di ciò ch' era acca-

duto rispetto ad esso tra i plenipotenziari Francese e Britannico, ha notificato a Lord Cornvvallis, in data dei 27 Febbraio, ciò che siegue:

„ Che non essendogli stata fatta alcuna risposta dal Ministro delle Relazioni Estere in seguito ai primi passi che egli aveva fatto per essere ammesso al congresso d'Amiens, egli ne aveva rinnovata la dimanda allorchè questo Ministro fece ritorno in Parigi.

„ Che per lo stesso oggetto erasi egli presentato al Primo Console della Repubblia Francese, il quale gli aveva risposto che non era necessario che si portasse al congresso, e che poteva trattare direttamente in Parigi, poichè anche rispetto alla pace tra la Francia e il Portogallo, la quale non era meno importante di quella tra la Francia, e la Sublime Porta, erasi trattato per via di spiegazioni tra il Governo Francese, ed il Gabinetto Britannico.

„ Che avendo replicato, ch'egli non poteva far nulla senza prendere delle intelligenze cogli Alleati della Sublime Porta, gli era stato insinuato di scrivere a tal proposito al Ministro di S. M. B. a Londra.

„ Che avendo esaminato le sue istruzioni, egli aveva informato il Ministro delle Relazioni Estere, che non era punto autorizzato a corrispondere col Gabinetto Brittannico, ma soltanto di concertarsi col Plenipotenziario Britannico al congresso d'Amiens.

„ Ch'egli non aveva peranco ricevuto

alcun' altra risposta categorica alla sua dimanda dal Ministro delle Relazioni Estere.

„ E che, finalmente, egli perseverava costantemente nel dimandare di essere ammesso al congresso.

„ Il cittadino G. Bonaparte vorrà riconoscere che questa esposizione dell' Ambasciatore Ottomano è ben differente da ciò che si è rimarcato nella Nota inserita nel Protocollo delli 2 Ventoso (21 Febbrajo).

„ Ne risulta che l'Ambasciatore non ha ricevuto altro pien potere, nè altre istruzioni oltre di quelle che gli comandano di portarsi in Amiens per ivi trattare della pace definitiva di concerto cogli Alleati della Sublime Porta.

„ Lord Cornwallis prenderà quest' occasione per permettersi di far qualche osservazione su di ciò che il Primo Console sembra aver detto all' Ambasciatore Ottomano, cioè che non vi può essere una simiglianza esatta tra la Francia, ed il Portogallo, e la Francia, e la Sublime Porta.

„ L'ex-Ambasciatore della Porta ha fatto in Parigi un Trattato colla Francia posteriore ai preliminari sottoscritti in Londra. La Sublime Porta ha giudicato conveniente di ricusare la ratifica del Trattato, e di aderire ai preliminari, ed ha comunicato tutto ciò al Governo Britannico.. Il Portogallo, al contrario, non sembra aver ricusato di ratificare il suo Trat-

tato separato colla Francia. Quindi è che il suo caso non potrebbe esser considerato come simile a quello che già esiste tra la Sublime Porta, e la Francia.

„ Il Governo Britannico, avendo visto il suddetto protocollo de' 2 Ventoso (21 Febbrajo), e la risposta dell' Ambasciatore Ottomano, su di ciò che vi si trova esposto, ha ordinato di rinnovar la sua dimanda al Plenipotenziario della Repubblica Francese, affinchè la Porta Ottomana sia ammessa, sia come parte contraente, sia come parte accedente, al Trattato di pace.

„ Lord Cornvvallis ha dunque l' onore di pregare il cittadino G. Bonaparte perchè ammetta, per parte sua, le istanze le più forti che egli è incaricato di fargli su tale oggetto.

„ Il cittadino G. Bonaparte, insistendo sulle dichiarazioni precedenti, si è riserbato di rispondere con maggiore dettaglio nella conferenza prossima. „

Sottoscritti, G. Bonaparte, Cornvvallis.

Questi documenti officiali della negoziazione di Amiens dimostrano tutta la cura che il Primo Console si dava per accelerarne la conclusione, e per superare tutte le difficoltà che si opponevano ancora, diede al cittadino G. Bonaparte la particolar istruzione di metter nelle negoziazioni tutte le facilitazioni compatibili coll' onore, e coll' interesse della Francia,

rimanendo però sempre attaccato allo spirito de' preliminari.

Dietro tali istruzioni, il Plenipotenziario Francese aveva rimesso il progetto del Trattato inserito nel protocollo dei 15 Ventoso. Nelle conferenze seguite tra li due Plenipotenziarj, il Marchese di Cornvvallis avea annunziato che egli avea appoggiata presso la sua Corte l'osservazione fatta dal Governo Francese; cioè che le truppe Francesi dovessero trattenersi in Otranto per tutto quel tempo che gl'Inglesi rimanessero in Malta. Intanto il Gabinetto di Londra mostrava della ripugnanza ad inserire letteralmente una clausola che riguardava la Corte di Napoli: i riguardi per questa Corte, ed un' intera confidenza nella buona fede del Governo Britannico, indussero il Gabinetto di Parigi a desistere da una clausola richiesta, e riconosciuta giusta dallo stesso Plenipotenziario Inglese.

Questo nuovo attestato di condiscendenza e di sincerità non impedì però che la negoziazione non languisse ancora per la tardanza delle risposte, che il Marchese di Cornvvallis aspettava da Londra. Il cittadino Giuseppe Bonaparte gli diresse una Nota eccitativa, alla quale il Plenipotenziario Inglese rispose, senza dar veruna decisione sopra i punti di controversia.

Questi due officj son concepiti ne' seguenti termini:

„ Il cittadino Giuseppe Bonaparte ha ricevuto da Parigi la risposta che desiderava sugli articoli che sono stati il soggetto delle ultime conferenze.

„ Egli crede la discussione ormai tanto approfondita, che il fine delle negoziazioni non può esser lontano. Prega dunque Lord Cornwallis a voler indicare il momento in cui avendo anch'egli ricevuto gli schiarimenti che aspettava jeri sull'articolo de' prigionieri, e sopra gli altri, sia nel caso di poter conchiudere. Dal momento in cui questa epoca tanto desiderata non dipenderà da altri, che dai Plenipotenziarj, Lord Cornvvallis parteciperà dell'impazienza del sottoscritto.

Amiens 19 Ventoso anno 10.

Sottoscritto, Bonaparte.

N O T A

Di Lord Cornwallis.

„ Lord Cornvvallis invece di rispondere subito alla Nota che il cittadino Giuseppe Bonaparte gli fece l'onore d'indirizzargli, con data d'jeri, ha creduto meglio trasmetterla sul momento al suo Governo.

„ Ha provato il più vivo piacere sentendo che questo Ministro creda vicino il fine delle negoziazioni. Il desiderio che ha il Governo Britannico di vederle finite non può esser egua-

gliato se non dai voti personali di Lord Cornwallis. Appena li riceverà, avrà cura di trasmettere al cittadino Giuseppe Bonaparte gli schiarimenti che aspetta sull'articolo dei prigionieri. Non ne aspetta altri, ed ha troppa fiducia nella giustizia del Governo Francese per temere che se mai il suo persistesse nella credenza di essere contro il suo onore condiscendente ai desiderj che la Francia ha esposti sopra gli altri oggetti, de' quali Lord Cornvvallis gli ha reso conto jeri, questo debba essere un ostacolo alla conclusione della pace.

„ Il cittadino Giuseppe Bonaparte può ben essere sicuro che Lord Cornwallis avrà la stessa impazienza per accelerare l'epoca della pace, quando quest'epoca non dipenderà da altri che dai Plenipotenziarj.

Amiens 11 Marzo 1802.

Sottoscritto Cornwallis.

Le risposte che aspettava da Londra Lord Cornwallis, lungi dal favorire il corso delle negoziazioni, lo ritardarono. Egli stesso ne rimase sorpreso, ed in una conferenza di sette ore che ebbe il giorno 27. Ventoso col cittadino Giuseppe Bonaparte, avendo questi fatta la ricapitolazione di tutte le facilitazioni, e di tutti i sacrificj che la Francia aveva fatti sulla speranza di ottenerne un risultato sollecito, ed onorevole per ambedue le Nazioni, Lord Cornwallis si mostrò personalmente stanco degli indugi che

la negoziazione provava, e mostrò sperare che il suo Governo desisterebbe finalmente da taluni de' nuovi cangiamenti che avea proposti.

Il momento era decisivo. Avveniva per la conclusione della pace definitiva ciò che era avvenuto per i preliminari; cioè che nel momento istesso della sottoscrizione, l'Inghilterra moltiplicava le difficoltà, e i cavilli, come appunto se non avesse avuto mai sincero desiderio di terminare le ostilità, e che un pensiero segreto l'avesse sempre spinto ad allontanare il momento del riposo generale tanto desiderato in Europa.

Il cittadino Giuseppe Bonaparte non mancò di far rilevare le contradizioni di una simile condotta, e nella ultima Nota rimessa il giorno 28 Nevoso, ricapitolò di nuovo, con chiarezza ed energia, tutte le numerose prove che il Primo Console avea date delle sue costanti disposizioni per una conclusione sollecita e favorevole del Trattato definitivo.

NOTA

„ Il sottoscritto ha letto non senza qualche sorpresa e dispiacere i cangiamenti fatti dal Governo Britannico al progetto del Trattato definitivo, risultato delle occupazioni riunite dei due Ministri Plenipotenziarj, del primo giorno dell'apertura delle conferenze, e solennemente comunicato ai Ministri di Spagna, e della Re-

pubblica Batava nella riunione del giorno 22 Ventoso.

„ Quest' opera tanto penosa fu sbozzata nella conferenza dei 29 Nevoso.

„ In quella de' 7 Piovoso furono fissati il preambolo, e dieci articoli (1.° 3.° 7.° 8.° 9.° 12.° 13.° 16.° 17.° 22.°)

„ L'articolo del Capo di Buona Speranza fu fissato nella conferenza degli 8. Piovoso, alla quale assistè anche il Ministro Batavo.

„ Ai 15. Ventoso furon fissati di concerto molti altri articoli (4.° 5.° 15.° 18.°) Non rimanevano difficoltà se non sul paragrafo 12. dell'articolo 10.° riguardante Malta; sull' articolo 19.° relativo all' accessione della Repubblica Ligure; sull'articolo separato riguardante il soggiorno delle truppe Francesi in Otranto; sull' accessione della Porta Ottomanna, e sull' articolo 2.° sui prigionieri.

„ Lord Cornwallis propose la compilazione del paragrafo 12.° e di taluni altri paragrafi meno importanti dell' articolo di Malta; e ciò ch' egli propose fu adottato.

„ L' articolo relativo alla Porta Ottomana fu inserito nel Trattato lo stesso giorno 17. Ventoso.

„ Nella stessa conferenza, dietro il desiderio dimostrato dal Ministro Britannico, furono adottati gli articoli relativi ai malfattori, ed alla garanzia generale delle stipulazioni.

„ L' articolo de' prigionieri, discusso lun-

gamente nei primi giorni della negoziazione, parve finalmente a Lord Cornwallis che non dovesse presentar più verun ostacolo, avendo molte volte esternato il sottoscritto ch'egli credeva il termine delle negoziazioni vicino subito che non vi fosse altro articolo a discutere che questo. Lord Cornwallis credendo del pari che il sottoscritto, che sia arrivato questo momento, ha voluto informarlo di aver già sollecitata la sua Corte per la compilazione di questo articolo, di cui si eran già stabilite le disposizioni principali. Intanto nella sua risposta alla nota del sottoscritto, del giorno 19. Ventoso, Lord Cornwallis espresse il suo voto, *perchè se mai il Governo Inglese continuasse a credere contrario al suo onore condiscendere in alcun modo al desiderio che la Francia mostrava sopra gl' altri oggetti de' quali egli avea reso conto, questo rifiuto del suo Governo non fosse un ostacolo alla pace*.

„ Ora gli oggetti, che potevano ancora ritardar la conclusione, riducevansi all' articolo dell'accessione della Repubblica Ligure, ed al soggiorno della truppa Francese in Otranto. Il sottoscritto si credette felice, vedendosi autorizzato, il giorno 20. ad annunziare a Lord Cornwallis che questi ultimi ostacoli erano stati già tolti per la condiscendenza del suo Governo, il quale aveva acconsentito ad ammettere l'articolo dell'evacuazione senza veruna restrizione, e ad omettere l'articolo relativo alla Repubblica Ligure.

„ Il momento tanto desiderato finalmente giunse. Si convenne che nel giorno 22. si sarebbero riuniti i Plenipotenziarj delle quattro Potenze contraenti per accordarsi sopra vari articoli di dettaglio, quali erano quello sulla lingua nella quale il Trattato sarebbe stato scritto, sui titoli ec. ec. Questa riunione ebbe luogo in casa del Ministro Batavo. I Ministri Inglese, e Spagnuolo desiderarono un cangiamento nell' articolo 6.° riguardante il Capo di Buona Speranza; e dopo alcune leggiere discussioni fu adottato. Lord Cornwallis attestò al sottoscritto la sua soddisfazione, e per la facilità colla quale il Ministro Batavo avea abbandonato l' articolo antecedentemente già sottoscritto, e per la maniera conciliante colla quale il Cavaliere d' *Azara* avea evitato il ritardo che nascerebbe dalla spedizione di un nuovo corriere, avendo sagrificato il desiderio che sempre avea espresso perchè il Trattato si compilasse in lingua Spagnuola.

„ Fu discusso di nuovo tra i Ministri Inglese, e Batavo l' art. 5.°, e fu convenuto di aggiungere per maggior sicurezza, alla compilazione già fattane, le parole: *ed alla sua compagnia delle Indie*.

„ Fu convenuto l' articolo separato che conteneva le riserve sulle lingue.

„ Nella stessa conferenza, Lord Cornwallis mostrò un vivo desiderio perchè nell' articolo 19.° la Porta Ottomanna venisse designa-

ta come alleata di S. M. B., ed il sottoscritto vi aderì. Queste correzioni furono fatte sopra le diverse minute originali dalli Secretarj di Legazione. Si stabilì ancora che il Segretario della Legazione Francese s'incaricherebbe di far scrivere le due copie conformi per i Ministri di Spagna, e della Repubblica Batava.

„ Non rimaneva altro che l'articolo dei prigionieri di cui il Ministro Brittannico si era riserbata la compilazione definitiva. Il Marchese di Cornwallis l'aspettava colla più ardente impazienza. Tutti i Plenipotenziarj, e specialmente il sottoscritto dividevano la sua certezza; ma oggi invece di un articolo unico redatto in uno spirito di conciliazione, di conformità ai preliminari, ed alle promesse del plenipotenziario Britannico, il sottoscritto riceve un progetto, il quale cangia la natura di molti articoli importanti, fa retrocedere le negoziazioni, e ne rende incerto quell'esito che pareva vicino, e felice; e nel tempo istesso il Governo Britannico spedisce in tutti i suoi porti l'ordine di armare.

„ Per conoscere quanto questo cangiamento sia straordinario, basterà paragonare quella definitiva compilazione del Trattato, che fu adottato dai quattro Plenipotenziarj, col nuovo progetto comunicatogli da Lord Cornwallis, e di cui ebbe copia il giorno 17 corrente.

„ Il sottoscritto vuole ancora sperare che

gli sforzi del Plenipotenziario non saranno stati vani; che Lord Cornwallis troverà nel suo Governo quella stessa confidenza che il sottoscritto ha la fortuna di ottenere dal suo, e della quale si è servito per condurre le cose ad un punto tale, che ogni uomo saggio e moderato riguardava l'opera della pace come già compita.

„ In queste circostanze il sottoscritto ha il piacere di rinnovare solennemente a Lord Cornwallis l'omaggio della stima profonda che gl'ispirano i suoi sentimenti, ed il suo carattere, e lo prega di voler gradire l'alta sua considerazione. „

Sottoscritto Bonaparte.

Art. I. Vi sarà pace, amicizia, e buona intelligenza tra S. M. il Re del Regno unito della G. Bretagna, e d' Irlanda, la sublime Porta Ottomanna, loro eredi, e successori, da una parte;

Osservazione.

Nell'Art primo del trattato redatto dal concorso dei plenipotenziarj, non si trattava che di quattro Potenze, cioè la Francia, e l'Inghilterra, la Spagna, e l'Olanda; nel nuovo progetto per l'opposto la sublime Porta è denominata come s' ella fosse a parte nell'atto.

,, II. Tutti i prigionieri fatti da qualsisia parte; tanto per terra, che per mare, e gli ostaggi tolti, e dati durante la guerra, e fino

a questo giorno, saranno restituiti senza riscatto in sei settimane al più tardi a contare dal giorno del cambio delle ratifiche del presente trattato, e pagando i debiti, che potessero aver fatti durante la loro cattività. Ogni parte contraente, alla quale fossero stati, o saranno restituiti de'prigionieri, salderà respettivamente gli avanzi che saranno stati fatti da qualcheduna delle parti contraenti per la sussistenza, e il mantenimento di questi prigionieri nei paesi, nei quali saranno stati detenuti conformemente alle ricevute, e Note contestate, e altri recapiti autentici che saranno somministrati da una parte, e dall' altra; saranno nominati dei Commissari dalle parti contraenti per regolare, e accomodare i reclami, e dimande di ciascheduna di esse, come pure la somma dei crediti respettivi.

Osservazione.

La porzione del secondo Articolo, relativa ai compensi pel mantenimento dei prigionieri doveva esser redatta, o a tenore dei preliminarj, o a tenore delle reiterate promesse del Plenipotenziario Inglese; e il nuovo articolo proposto è redatto in un senso inverso, o almeno ben differente.

III. *Conforme*.

IV. *Conforme*.

V. La Repubblica Batava cede, e garan-

tisce in tutta proprietà, e sovranità a S. M. Britannica tutti i possessi, e stabilimenti nell'Isola di Ceylan, che appartenevano alla Repubblica delle Procincie Unite, o alla sua compagnia delle Indie Orientali.

Osservazione.

Nell' Art. V. si affetta di cambinare la denominazione della Repubblica Batava in quella di Repubblica *delle Provincie-Unite*.

VI. Il capo di Buona-Speranza è restituito in piena sovranità alla Repubblica Batava. I suoi porti saranno aperti al commercio, e alla navigazione delle parti contraenti: i sudditi, e cittadini saranno posti, quanto ai diritti da pagarsi, sull' istesso piede, che i Cittadini della Repubblica Batava.

Osservazione.

Quest' Articolo veramente accorda alla Francia, e all' Inghilterra i maggiori vantaggi nei Porti del Capo di Buona-Speranza; Ma il Ministro Francese si fa un dovere di riconoscere, che l' Art. 6.' del progetto, generalmente adottato, era convenuto tra i preliminarj, e consegnato nel protocollo.

VII. *Conforme.*

VIII. Sembrerebbe giusto, che il paragrafo aggiunto a quest'articolo fosse omesso,

poichè S. M. B. non è parte diretta all' eccezione di cui vi si parla; ma se questo paragrafo è conservato, bisogna aggiungerne un altro, che affermi l'integrità del Protocollo per altri riguardi.

Osservazione.

Era stato riconosciuto indispensabile di constatare la conservazione dell' integrità dei possessi Portoghesi, ma colla riduzione risultante dalla cessione d'Olivenza alla Spagna, e ciò non poteva più convenientemente esprimersi, che coll' Art. 8., di cui si dimanda il cambiamento.

IX. *Conforme.*

X. Parole da sostituire al paragrafo primo in vece di quelle, che seguitano:

„ Prealabilmente „ dopo il cambio delle „ ratifiche degli articoli preliminari di pace. „ Resta inteso, che questa elezione debba „ farsi a tenore degli statuti, e delle forme „ stabilite per procedere all' elezione di un „ Gran Maestro. La carica di G. Maestro „ dell' Ordine è considerata dalle parti con„ traenti, come se fosse stata vacante al tem„ po della firma degli articoli preliminarj.

„ Da rimettere nel paragrafo terzo que„ ste parole, *Nobiltà attuale*.

„ Da rimettere nel paragrafo 9. le pa„ role seguenti: „ il sistema di ostilità per-

„ petuo, che è sussistito da sì lungo tempo
„ tra queste Potenze, e l'Ordine di S. Gio-
„ vanni, sia terminato.

„ Da rimettere al fine del paragrafo 11
„ le parole seguenti; „ saranno tenuti a far
„ giuramento di osservare puntualmente le det-
„ te disposizioni, come essendo le stipulazio-
„ ni sotto le quali l'Isola di Malta dev' es-
„ sere restituita ai Cavalieri di S. Gio. di Ge-
„ rusalemme, e che saranno dall'Ordine con-
„ servate per sempre. „

Osservazione.

Quest' addizione porta una stipulazione sovrabbondante, relativamente alla non-conservazione dell' antico G. Maestro.

Il cambiamento, che si dimanda al paragrafo 9 non rende il concorso delle Potenze contraênti, relativamente alla cessazione delle ostilità barbaresche, applicabile, che alle ostilità, che si esercitano contro l'Ordine di Malta solamente, lo che è infinitamente men vantaggioso al ben generale, ma onorifico, e più difficile ad eseguire; perchè converrà, che le Potenze aventi delle lingue in Malta, e che restano in guerra coi barbareschi s'astengano dai vantaggi, che troverebbero ad essere ammesse nei Porti di quest'Isola, o che i barbareschi vi rinunzino essi medesimi.

L' addizione proposta al paragrafo 11 non

è, che una ripetizione di ciò, che è stipulato nello stesso paragrafo, e di ciò che è altresì letteralmente espresso nel paragrafo primo.

I cambiamenti, che vorrebbero farsi al paragrafo 12 si allontanano dallo spirito d'indipendenza, e d'imparzialità, dietro il quale si è preteso di regolare la nuova organizzazione dell' Isola, e dell' Ordine di Malta, poichè con questo cambiamento il Re di Napoli potrebbe spedire a Malta una guarnigione composta d' uomini suscettibili di molta prevenzione. Quindi è che nel corso delle negoziazioni si è sempre parlato di Napoletani, e gli Svizzeri al servizio di Napoli non son certo Napoletani.

XI. *Conforme*.

XII. Da aggiungere a quest'articolo dopo le parole: „ *per il presente trattato* „ le parole seguenti: „ *eccetto nel caso in cui è espressamente disposto diversamente* „.

XIII. XIV. XV. XVII. Delle parole che diversificano nella traduzione, di nessuna importenza.

XVI. *Conforme*.

XVIII. Ogni proprietà che apparteneva al principe disegnato da S. M. Brittannica come principe d'Orange, e della Repubblica Francese come principe di Nassau, nel mese di Dicembre 1794, e che gli è stata sequestrata dopo quell'epoca, gli sarà restituita, o gli sarà assegnato un compenso equivalente.

XIX. La sublime Porta Ottomana sarà invitata dalle parti contraenti ad accedere al presente trattato definitivo di pace nei termini e condizioni in esso specificate, e di trasmetterne le ratifiche nello spazio di tre mesi, o più presto se sarà possibile.

Amiens 28 Ventoso anno 10.

Sottoscritto G. BONAPARTE.

Sei giorni dopo che questa nota fu rimessa, il trattato è stato firmato; e la stessa mano che aveva regolati gli affari del continente a Lunneville con tanta gloria e successo, ultimò in Amiens la pacificazione marittima.

Trattato definitivo di Pace fra la Repubblica Francese, S. M. il Re di Spagna e delle Indie, e la Repubblica Batava da una parte; e S. M. il Re del Regno unito della Gran-Brettagna e d' Irlanda dall' altra parte.

Il Primo Console della Repubblica Francese, in nome del Popolo Francese, e S. M. il Re del Regno unito della Gran-Bretagna ed Irlanda, egualmente animati dal desiderio di far cessare le calamità della guerra, hanno gettato i fondamenti della pace con gli articoli preliminari sottoscritti a Londra li 9 Vendemmiatore anno 10. (1 Ottobre 1801.)

E siccome coll' articolo 15 dei detti preliminari è stato convenuto: „ Che verrebbero nominati da una parte e dall' altra dei Plenipoten-

ziarj che si sarebbero recati in Amiens per procedere all' estensione del Trattato definitivo, di concerto con gli alleati delle Potenze contraenti:

Il Primo Console della Repubblica Francese, in nome del Popolo Francese, ha nominato il Cittadino Giuseppe Bonaparte, Consigliere di Stato;

E. S. M. il re del regno unito della Gran-Bretagna e d' Irlanda, il Marchese di Cornwallis, Cavaliere dell' illustre ordine della Giarettiera, Consigliere privato di S. M., Generale delle sue armate, ec.

S. M. il Re di Spagna e delle Indie, e il Governo della Repubblica Batava hanno nominato per loro Plenipotenziarj, cioè: S. M. Cattolica, don Giuseppe Niccola d' Azara suo Consigliere di Stato, Cavaliere Gran Croce dell' Ordine di Carlo III., Ambasciatore straordinario di S. M. presso la Repubblica Francese, ec.

E il Governo della Repubblica Batava, Ruggero Gio. Schimmelpenninck, suo Ambasciatore straordinario presso la Repubblica Francese;

I quali dopo essersi debitamente comunicati i loro pieni poteri, che vengono trascritti in seguito del presente trattato, hanno convenuto dei seguenti articoli:

Art. I. Vi sarà pace, amicizia e buona intelligenza fra la Repubblica Francese, S. M. il Re di Spagna, suoi eredi e successori, e la Repubblica Batava da una parte; e S. M. il Re

del regno unito della Gran-Bretagna e d'Irlanda, suoi eredi e successori, dall'altra parte. Le parti contraenti porteranno la maggior attenzione nel mantenere una perfetta armonia fra di esse e i loro stati, senza permettere che da una parte nè dall'altra si commetta alcuna sorte d'ostilità per terra o per mare, per qualunque causa e sotto qualunque siasi pretesto. Esse eviteranno premurosamente tutto ciò che potesse alterare in avvenire l'unione felicemente ristabilita, e non daranno alcun soccorso, nè protezione, sia direttamente o indirettamente, a quelli che volessero arrecare pregiudizio ad alcuna di esse.

II. Tutti i prigionieri fatti da una parte e dall'altra, tanto per terra che per mare, e gli ostaggi presi o dati durante la guerra e sino a questo giorno, verranno restituiti senza riscatto fra sei settimane al più tardi da contare dal giorno del cambio delle ratifiche del presente Trattato, e pagando i debiti che avessero contratti durante la loro cattività. Ciascuna delle parti contraenti pagherà rispettivamente le anticipazioni che fossero state fatte da taluna delle parti contraenti per la sussistenza, e per il mantenimento dei prigionieri nel paese in cui sono stati detenuti. A quest'effetto verrà nominata di concerto una commissione specialmente incaricata di provare e regolare il compenso che potrà esser dovuto all'una o all'altra delle parti contraenti. Si fisserà parimente di concerto l'e-

poca e il luogo in cui si raduneranno i Commissari che verranno incaricati dell'esecuzione di quest'articolo, e che porteranno in conto non solo le spese fatte dai prigionieri delle nazioni respettive, ma altresì per le truppe straniere, che prima di esser prese erano al soldo e alla disposizione dell'una delle parti contraenti.

III. S. M. Britannica restituisce alla Repubblica Francese e ai suoi alleati, cioè S. M. Cattolica, e la Repubblica Batava, tutti i possessi e Colonie, che loro appartenevano respettivamente, e che sono state occupate o conquistate dalle forze Britanniche nel corso della guerra attuale, eccetto l'Isola della Trinità, e i possessi Olandesi nell'Isola di Ceylan.

IV. S. M. Cattolica cede, e garantisce in piena proprietà e sovranità a S. M. Britannica l'Isola della Trinità.

V. La Repubblica Batava cede e garantisce in piena proprietà e sovranità a S. M. Britannica tutti i possessi e stabilimenti nell'Isola di Ceylan, che prima della guerra appartenevano alla Repubblica delle provincie unite, o alla sua compagnia delle Indie Orientali.

VI. Il porto del Capo Buona Speranza rimane alla Repubblica Batava in piena sovranità come si trovava prima della guerra. I bastimenti di ogni sorte appartenenti alle altre parti contraenti avranno la facoltà di gettarvi l'ancora, e di comprarvi le provvisioni necessarie come prima, non pagando altri diritti che quelli ai

quali la Repubblica Batava assoggetta i bastimenti della sua nazione.

VII. I territorj e possessioni di S. M. fedelissima sono mantenuti nella loro integrità, tali come si trovavano prima della guerra: ciò nullameno i confini delle Gujane Francese e Portoghese sono fissati al fiume d'Arawari, che si getta nell'Oceano al di sopra del Capo-Nord presso l'Isola Nuova, e l'Isola della Penitenza, a un grado e un terzo circa di latitudine settentrionale. Questi limiti seguiteranno il fiume di Arawari dalla sua imboccatura la più lontana del Capo Nord fino alla sua sorgente, e in seguito tirando una linea dritta da questa sorgente fino a Rio-Bianco verso l'Ouest. In conseguenza, la sponda settentrionale del fiume d'Arawari dalla sua ultima imboccatura fino alla sua sorgente, e le terre che si trovano al Nord della linea dei limiti quì sopra stabiliti, apparterranno in piena sovranità alla Repubblica Francese. La sponda meridionale dell'anzidetto fiume partendo dalla medesima imboccatura, e tutti i territorj al Sud della suddetta linea dei confini, apparterranno a S. M. fedelissima. La navigazione del fiume d'Arawari in tutto il suo corso sarà comune alle due Nazioni. Le convenzioni che hanno avuto luogo fra le Corti di Madrid e di Lisbona per la rettificazione delle loro frontiere in Europa, verranno tuttavia eseguite secondo le stipulazioni del trattato di Badajoz.

VIII. I territorj, possessi e diritti della Sublime Porta sono mantenuti nella loro integrità tali come si trovavano prima della guerra.

IX. La Repubblica delle sette Isole è riconosciuta.

X. Le Isole di Malta e di Gozo e Comino verranno restituite all' Ordine di S. Gio. di Gerusalemme, onde siano da lui possedute alle medesime condizioni, alle quali le possedeva prima della guerra, e sotto le stipulazioni seguenti: 1. I Cavalieri dell' Ordine le di cui lingue continueranno a sussistere dopo il cambio delle ratifiche del presente trattato, sono invitati a ritornare in Malta al momento che avrà avuto luogo il cambio: essi vi formeranno un Capitolo Generale, e procederanno all' elezione di un Gran Maestro scelto fra i nativi delle nazioni che conservano delle lingue, a meno che non fosse già fatta dopo il cambio delle Ratifiche dei Preliminarj. Resta inteso, che fatta l'elezione dopo quest' epoca, verrà considerata come sola valida, ad esclusione di ogni altra che avesse avuto luogo in qualsivoglia tempo anteriore alla detta epoca. 2. I Governi della Repubblica Francese, e della Gran Bretagna, bramando di mettere l' Ordine e l' Isola di Malta in uno stato d' intiera indipendenza a loro riguardo, convengono che non vi saranno in avvenire nè lingua Francese, nè lingua Inglese, e che nessuno individuo appartenente all' una o all' altra delle due Potenze potrà essere ammes-

so nell' Ordine. 3. Verrà stabilita una lingua Maltese, che sarà mantenuta colle rendite territoriali, e coi dritti commerciali dell' Isola. Questa lingua avrà le dignità che le saranno proprie, dei trattamenti e un convitto. Le prove di nobiltà non saranno necessarie per l'ammissione dei Cavalieri dell' anzidetta lingua; essi saranno d'altronde ammissibili a tutte le cariche, e goderanno di tutti i privilegj come i Cavalieri delle altre lingue. Gl' impieghi Municipali, amministrativi, civili, giudiziarj, ed altri, dipendenti dal governo dell' Isola, verranno occupati, almeno per metà, dagli abitanti delle Isole di Malta, Gozo, e Comino. 4. Le forze di S. M. Britannica evacueranno l' Isola, e le sue dipendenze fra tre mesi dopo il cambio delle ratifiche, o anche prima, se fia possibile. A quest' epoca verrà rimessa all' Ordine nello stato in cui si trova, purchè il Gran Maestro o dei Commissarj debitamente autorizzati secondo gli statuti dell' Ordine, si trovino nella detta Isola per prenderne possesso, e che vi sia giunta la forza che deve essere somministrata da S. M. Siciliana, siccome resta quì appresso stipulato. 5. La metà della guarnigione per lo meno sarà sempre composta di Maltesi nativi. Per il restante, l' Ordine avrà la facoltà di reclutare fra i nativi dei paesi soli che continuano a posseder delle lingue: le truppe Maltesi avranno degli Ufficiali Maltesi: il comando in capo della guarnigione, non che la nomina degli Ufiziali, ap-

parterranno al Gran Maestro, il quale non potrà darlo ad altri anche temporariamente, che in favore di un Cavaliere, dietro il parere del Consiglio dell' Ordine. 6. L' indipendenza delle Isole di Malta, di Gozo e Comino, non che la presente convenzione, sono poste sotto la protezione e garanzia della Francia, della Gran-Bretagna, dell' Ausrria, della Spagna, della Russia, e della Prussia. 7. La neutralità dell' Ordine e dell' Isola di Malta colle sue dipendenze, resta proclamata. 8. I Porti di Malta saranno aperti al commercio e alla navigazione di tutte le nazioni, le quali vi pagheranno dei diritti eguali e moderati: questi diritti verranno applicati al mantenimento della lingua Maltese, siccome resta specificato nel paragrafo 3°, a quello degli stabilimenti Civili e Militari dell' Isola, non che al mantenimento di un lazzaretto generale per tutte le bandiere. 9. Gli Stati Barbareschi sono eccettuati dalle disposizioni dei due paragrafi precedenti, fino a che col mezzo di una convenzione che procureranno le parti contraenti, sia cessato il sistema di ostilità che sussiste fra i detti Stati Barbareschi, l' Ordine di S. Giovanni, e le Potenze che possedono delle lingue, o che concorrono alla loro composizione. 10. Riguardo allo spirituale, e temporale, l' Ordine verrà regolato dai medesimi statuti che erano in vigore allorchè sortirono i Cavalieri dall' Isola, in ciò che non vi è derogato col presente trattato. 11. Le disposi-

zioni contenute nei paragrafi 3, 5, 7, 8. e 10 verranno convertite in leggi e statuti perpetui dell'Ordine nella forma usitata; e il Gran Maestro, o s'egli non si trovasse nell'Isola al momento in cui verrà rimessa all'Ordine, il suo rappresentante, non che i suoi successori, saranno obbligati di giurare di osservarle in ogni parte. 12. S. M. Siciliana verrà invitata a somministrare due mila uomini nativi de' suoi Stati per servire di guarnigione nelle diverse fortezze delle Isole anzidette. Questa forza vi rimarrà un anno, a datare dalla loro restituzione ai Cavalieri, e se alla spirazione di questo termine, l'Ordine non avesse ancora levato la forza sufficiente a giudizio delle Potenze garanti, per servire di guarnigione nelle Isole e sue dependenze, tal quale è specificata nel paragrafo 5, le truppe Napoletane vi rimarranno fino a che siano rimpiazzate da un'altra forza giudicata bastante dalle dette Potenze. 13. Le diverse Potenze disignate nel paragrafo 6, cioè la Francia, la Gran Bretagna, l'Austria, la Spagna, la Russia e la Prussia, saranno invitate ad aderire alle presenti stipulazioni.

XI. Le truppe Francesi evacueranno il Regno di Napoli, e lo stato Romano: le forze Inglesi evacueranno parimente Portoferrajo, e in generale tutti i Porti, e Isole ch'esse occupassero nel Mediterraneo, e nell'Adriatico.

XII. Le evacuazioni, cessioni, e restituzioni stipulate col presente Trattato verranno

eseguite per l'Europa nel termine di un mese; pel continente, e pei mari d'America, e d'Affrica fra tre mesi; per il continente e pei mari d'Asia entro sei mesi dopo le ratifiche del presente trattato definitivo, eccetto i casi nei quali vi è specialmente derogato.

XIII. In tutti i casi di restituzione convenuti col presente trattato le fortificazioni verranno restituite nello stato in cui si trovavano al momento della sottoscrizione dei preliminari, e rimarranno intatte tutte le opere, che saranno state costrutte dopo l'occupazione. Resta convenuto inoltre, che in tutti i casi stipulati di cessione, verrà accordato agli abitanti di qualsivoglia condizione, o nazione un termine di tre anni, cominciando dalla notificazione del presente Trattato, per disporre delle loro proprietà acquistate e possedute, sia prima, sia durante la guerra attuale, nel qual termine di tre anni essi potranno esercitare liberamente la loro religione, e godere delle loro proprietà. La medesima facoltà viene accordata nei Paesi restituiti a tutti gli abitanti ed altri, che vi avranno fatto degli stabilimenti di qualsivoglia sorte, durante il tempo in cui questi Paesi erano posseduti dalla Gran Bretagna. Riguardo agli abitanti de' Paesi restituiti, o ceduti resta convenuto, che nessuno d'essi potrà venir ricercato, inquietato o turbato nella sua persona, o nelle sue proprietà sotto nessun pretesto, a motivo della sua condotta, od opinione poli-

tica, o per il suo attaccamento ad alcuna delle parti contraenti o per ogni altra ragione, eccetto che per debiti contratti verso gli individui, o per atti posteriori al presente Trattato.

XIV. Tutti i sequestri posti da una parte e dall'altra su i fondi, rendite, e crediti di qualsivoglia specie, appartenenti ad una delle potenze contraenti, o ai suoi cittadini o sudditi, veranno levati immediatamente dopo la sottoscrizione di questo trattato definitivo. La decisione di tutti i reclami fra gli individui delle nazioni respettive per debiti, proprietà, effetti o dritti qualunque, che di conformità agli usi ricevuti, e al diritto delle genti debbono essere riprodotti all'epoca della pace, verrà rimessa davanti i tribunali competenti, e in questi casi verrà resa una pronta, e completa giustizia nei paesi in cui verranno fatti respettivamente i reclami.

XV. Le Pesche sulle coste di Terranuova e delle Isole adjacenti, e nel golfo di S. Lorenzo, vengono rimesse sull'istesso piede in cui erano prima della guerra. I pescatori Francesi di Terranuova, e gli abitanti delle Isole S. Pietro, e Miquelon, potranno tagliare le legna che loro saranno necessarie nelle baje della Fortuna, e della Disperazione, durante il primo anno, cominciando dalla notificazione del presente trattato.

XVI. Onde prevenire tutti i motivi di querele e di contestazioni che potessero na-

scere in occasione delle prede che fossero state fatte in mare dopo la sottoscrizione degli articoli preliminari, resta reciprocamente convenuto che i vascelli, ed effetti che potrebbero essere stati presi nella Manica e nei mari del Nord dopo lo spazio di 12 giorni, da contarsi dal cambio delle ratifiche degli articoli preliminari, verranno da una parte e dall'altra restituiti; che il termine sarà di un mese dalla Manica e da mari del Nord fino alle Isole Canarie inclusivamente, sia nell'Oceano, sia nel Mediterraneo; di due mesi dalle Isole Canarie fino all'Equatore, e finalmente di cinque mesi in tutte le altre parti del mondo, senza alcuna eccezione, nè altra distinzione più particolare di tempo e di luogo.

XVII. Gli Ambasciatori, Ministri ed altri agenti delle Potenze contraenti goderanno rispettivamente negli Stati delle dette Potenze, dei medesimi ranghi, privilegj, prerogative e franchigie, di cui godevano prima della guerra gli agenti della medesima classe.

XVIII. Il ramo della Casa di Nassau, che era stabilito in addietro nella Repubblica delle Provincie Unite, attualmente Repubblica Batava, avendovi fatto delle perdite tanto in proprietà particolari, che per il cangiamento di costituzione adottata in quel paese, gli sarà procurata un'indennizzazione equivalente alle dette perdite.

XIX. Il presente trattato definitivo di pa-

ce è dichiarato comune alla Sublime Porta Ottomanna, Alleata di S. M. Britannica; e la Sublime Porta verrà invitata a trasmettere il di lei atto d'accessione nel più breve termine possibile.

XX. Resta convenuto che le parti contraenti, sulle richieste fatte rispettivamente da esse, o dai loro Ministri ed Ufficiali debitamente autorizzati a questo effetto, saranno obbligate di consegnare alla giustizia le persone accusate di delitti di assassinio, di falsificazione e bancarotta fraudolenta, commessi nella giurisdizione della parte requirente, purchè ciò non sia fatto che allorquando l'evidenza del delitto sarà così ben provata, che le leggi del luogo ove si scoprità la persona per tal modo accusata, avessero autorizzato la di lei detenzione e traduzione davanti la giustizia, nel caso che vi fosse stato commesso il delitto. Le spese dell'arresto e della traduzione in giustizia saranno a carico di quelli, che ne faranno la richiesta; ben inteso che quest'articolo non riguarda in alcun modo i delitti di assassinio, falsificazione e bancarotta fraudolenta, commessi antecedentemente alla conclusione di questo trattato definitivo.

XXI. Le parti contraenti promettono d'osservare sinceramente e di buona fede tutti gli articoli contenuti nel presente trattato, e non soffriranno che vi si contravvenga direttamente o indirettamente dai loro cittadini, o sudditi ri-

spettivi; e le suddette parti contraenti si garantiscono generalmente e reciprocamente tutte le stipulazioni del presente trattato.

XXII. Il presente trattato verrà ratificato dalle parti contraenti nello spazio di trenta giorni, e prima se sia possibile, e le ratifiche in debita forma verranno cambiate a Parigi.

In fede di che, noi sottoscritti Plenipotenziarj abbiamo sottoscritto di nostra mano, e in virtù delle nostre plenipotenze rispettive, il presente trattato definitivo, e vi abbiamo fatto apporre i nostri rispettivi sigilli.

Sottoscritti Bonaparte, Cornvvallis, Azara, e Schimmelpenninck.

Per Copia, G. BONAPARTE.

Così fu conchiuso il trattato d'Amiens; cambiate ne furono le ratifiche, e la Francia non pose dal canto suo alcun ritardo a puntualmente eseguirne tutti gli articoli. Nello spazio di tre mesi, furono evacuati il regno di Napoli, Taranto, e gli Stati del Papa.

Le due Nazioni cominciavano a raccogliere i frutti della pace; ma in Londra la fazione della guerra non si lasciava scappare occasione alcuna di provocare in pieno parlamento la rinnovazione delle ostilità, e dal medesimo linguaggio dei ministri nelle discussioni pareva risultare, che non si aspettasse, se

non opportuni avvenimenti, e d'intelligenza nel continente per appalesarsi, e romper la pace.

Un avanzo d'uomini esecrabili, che sopravvivono alle rivoluzioni intestine, e che il Governo Inglese aveva impiegato durante la guerra, erano tuttavia pensionati, e da Jersey, e da Londra meditavano gli assassinj nel tempo medesimo che stampavano in fogli periodici in lingua Francese tutto quello che poteva eccitare l'indignazione della Repubblica.

Alcuni vecchi preti, indegni di questo sacro carattere, ribelli alla voce del santo Padre, e divenuti il disonore della Chiesa Cattolica, continuavano a tenere conciliaboli in Londra, donde fabbricavano Proclami, e suscitavano con tutte le loro scosse il turbamento, e il disordine nell'interno della Francia.

Dopo che i Ministri Inglesi ebbero molte volte promesso di porre un termine a casi così rivoltanti, il Governo della Repubblica vedendo tutte quelle promesse senza effetto, credette di dover far presentare intorno a questo una nota officiale, onde conoscere almeno la marcia, e lo scopo del gabinetto Britannico, e proporgli di proibire in Inghilterra tutto quello che sarebbe proibito in Francia rapporto agl'interessi reciproci delle due Nazioni.

Questa nota rimessa dal cittadino Otto era concepita in questi termini.

„ Il sottoscritto Ministro plenipotenziario della Repubblica Francese avendo sottomesso

al suo Governo la lettera, che S. E. Milord Hawkesbury ministro, e principale Secretario di stato di S. M. B. gli ha fatto l'onore d'indirizzargli ai 27 Luglio, si vede incaricato di presentare le osservazioni seguenti.

„ Se il Governo Britannico tollera la censura degli atti della sua amministrazione, e le offensive personalità contro gli uomini più rispettabili, non permette ugualmeute il più leggero attentato contro alla pubblica tranquillità, contro alle leggi fondamentali dell'impero, e contro all'antorità suprema che ne deriva? Ogni Nazione altronde è libera di sacrificare in casa sua un qualunque vantaggio per ottenerne un altro, al quale ella attacca maggior prezzo; ma il Governo che non reprimesse gli eccessi della stampa, quando possono ferire le potenze straniere nei loro interessi, e nel loro onore, lascierebbe ad alcuni libellisti la facoltà di compromettere il riposo pubblico, o almeno la buona intelligenza, che ne fa la base: e nel caso in cui sì gravi offese prendessero una marcia regolare, e sistematica, farebbe nascere dei dubbi sulle sue proprie disposizioni.

„ Le Leggi, e la Costituzione particolare della gran Bretagna sono subordinate ai Principj generali del diritto delle genti, innanzi al quale tacciono le leggi dello Stato. Se è di diritto in Inghilterra il lasciare alla stampa la libertà la più estesa, è di diritto pubblico delle Nazioni civilizzate, ed un obbligo rigo-

roso per il governo il prevenire, reprimere, e punire tutti gli attentati, che potessero farsi per questo mezzo ai diritti, agl' interessi, ed all' onore delle potenze straniere.

„ Questa massima generale del diritto delle genti non è stata mai non riconosciuta senza preparare i più grandi strazj, ed ha fornito anche in Inghilterra un pretesto plausibile a coloro, i quali hanno consigliata, e sostenuta l' ultima guerra contro la Francia. Quei medesimi uomini vorrebbero adesso presentare al Governo Consolare un' arme, della quale si sono serviti con tanta destrezza. E potranno essi lusingarsi che l' autorità, la quale ha sottoscritta la pace, non abbia la forza di mantenerla?

„ Per l' articolo primo del trattato d' Amiens le due Potenze hanno convenuto di non accordare alcuna protezione, nè direttamente, nè indirettamente a coloro che volessero apportar pregiudizio ad alcuna di esse. Ora il più grande di tutti i pregiudizj è senza dubbio quello che tende ad avvilire un governo straniero, o ad eccitare sul di lui territorio commozioni civili, e religiose; e la più palese di tutte le protezioni è quella che pone sotto l' egida delle leggi gli uomini che cercano non solamente turbare la pubblica tranquillità dell' Europa, ma ancora disciogliere i principali legami della società.

„ Il sottoscritto ministro deve anche os-

servare che qui non si tratta di alcuni paragrafi, che l'inavvertenza di un gazzettiere abbia inseriti in un pubblico foglio; ma si tratta di un profondo e seguitato sistema di diffamazione, non solo contro il capo della Repubblica Francese, ma contro tutte le autorità costituite della Repubblica, ma contro l'intiera Nazione, caratterizzata dai libellisti nei termini i più odiosi, e di maggiore avvilimento; è stato anche rimarcato in molti fogli sedicenti ministeriali un'invito al popolo francese contro il suo Governo.

„ Se queste osservazioni sono applicabili agli scrittori Inglesi, i quali da tre mesi inondano il pubblico delle più insolenti declamazioni, e più perfide, lo sono anche più ad una classe di calunniatori stranieri, che pare non godano dell'asilo offerto loro nell'Inghilterra, se non per meglio appagare il loro odio contro la Francia, e per sovvertire le basi della pace.

„ Nè solamente per mezzo di stampe offensive e sediziose evidentemente pubblicate per essere distribuite in Francia, ma per mezzo d'altre carte incendiarie sparse nei dipartimenti marittimi per eccitare gli abitanti, o deboli, o mal intenzionati ad opporsi all' esecuzione del concordato, gl'implacabili nemici del Governo Francese continuano ad esercitare le ostilità, ed a provocare la giusta indignazione del Governo, e del popolo Francese. Non v'ha alcun dubbio, che questi scritti non sieno stati

redatti e mandati dai Georges, e dai passati Vescovi di Francia. Costoro non possono più essere considerati che come ribelli tanto riguardo all'autorità politica, che religiosa; e dopo i reiterati lor tentativi per turbare la buona intelligenza fra i due Governi, la loro dimora in Inghilterra milita apertamente contro lo spirito, e la lettera del trattato di pace.

„ Le adunanze che si fanno tuttavia nell'Isola di Jersey, e le trame odiose che vi si ordiscono, malgrado le rappresentanze, che il sottoscritto Ministro ha già avuto cura di fare a questo proposito, esigono altresì una misura immediata dalla parte di un Governo vicino, ed amico della Francia.

„ Altri individui che certi troppo lunghi disgusti, ed indelebili ricordanze attaccano a un ordine di cose, il quale non esisterà più in Francia, non risiedono nella Gran-Brettagna se non per offerire un punto di riunione ai più sfrenati Sommotori. Il sentimento della loro propria riputazione allontanarli dovrebbe da una fucina d'intrighi, e di complotti, che li disonorano.

„ La pace felicemente ristabilita, il desiderio di cui sono a parte i due Governi, di renderla solida, e durevole, e l'interesse generale dell'umanità, esigono che tutte queste cause di mala contentezza sieno tolte di mezzo, e che con una misura franca, ed energica, il Ministero di S. M. manifesti la sua disapprovazione di

tutti questi tentativi fatti per produrre nuovi strazi. In consegnenza il Sottoscritto ha ricevuto l'ordine speciale di dimandare. „

„ 1. Che il Governo di S. M. Britannica adopri i mezzi più efficaci per trattenere il corso delle indecenti, e sediziose pubblicazioni, onde sono pieni i Giornali, e gli altri Scritti stampati in Inghilterra.

„ 2. Che gl'individui mentovati nella lettera del sottoscritto Ministro dei 27. Luglio p. p. sieno allontanati dall'Isola di Jersey.

„ 3. Che i già Vescovi d'Arras, di Saint Pol de Leon, e tutti quelli, i quali com'essi, sotto pretesto di Religione, cercano di gettare il turbamento nell'interno della Francia, sieno ugualmente allontanati;

„ 4. Che il nominato Georges, e suoi aderenti sieno deportati al Canadà, siccome il sottoscritto è stato incaricato di trasmetterne al suo Governo l'intenzione, sulla dimanda di M. Hawkesbury;

„ 5. Che i Principi della Casa di Borbone attualmente nella Gran-Bretagna siano richiesti di portarsi in Varsavia presso il Capo della loro famiglia,

„ 6. Che quelli tra gli emigrati Francesi, i quali si permettono ancora di portare ordini, e decorazioni appartenenti all'antico governo di Francia, sieno tenuti ad abbandonare il Territorio dell'Impero Britannico.

„ Queste dimande sono evidentemente fon-

date sul Trattato d'Amiens, e sulle assicurazioni verbali, che il sottoscritto Ministro ha avuto la soddisfazione di ricevere nel corso delle negoziazioni intorno a un mutuo accordo pel mantenimento della tranquillità, e del buon'ordine nei due paesi. Se una sola di queste dimande non derivasse così direttamente dal conchiuso Trattato, sarebbe facile il giustificarla con memorabili esempi, e il provare quanto nei tempi di interna fermentazione il Governo Britannico è stato secondato da una Potenza straniera con allontanare dal suo Territorio quelli che potevano compromettere la pubblica tranquillità.

„ Qualunque possa essere la protezione che le leggi Inglesi accordano agli Scrittori indigeni, ed alli sudditi di S. M. Britannica, il Governo Francese sà, che i Forestieri non godono quì della medesima protezione, e che la legge conosciuta sotto il nome di *Alien Act*, dà al Ministero di S. M. un'autorità, ch'egli ha sovente esercitata contro gli stranieri, il cui soggiorno feriva gl'interessi della Gran-Bretagna. L'articolo 1. di quest'atto porta espressamente che qualunque ordine del Consiglio, il quale prescrive a uno straniero di lasciare il regno, deve essere eseguito sotto pena d'imprigionamento, e di deportazione. Esiste dunque nel Ministero un potere legale, e sufficienie per contener gli stranieri sénza ricorrere ai tribunali, e il Governo Francese che offerisce intorno a questo una intiera reciprocità, è pienamente autorizzato a

dimandare l'espulsione dei colpevoli, e l'allontanamento dei loro aderenti; ei deve a se medesimo, ed all'intiera Nazione, che gli ha confidato il deposito del suo potere, e del suo onore, di non mostrarsi insensibile in tempo di una pace profonda ad insulti e complotti, che neppure potrebbero giustificarsi dalla irritazione di una guerra mortale; e conosce troppo bene le disposizioni conciliant̄i del Ministero Britannico, onde contare sui di lui sforzi a disperdere una fazione per egual modo nemica della Francia, e dell'Inghilterra.

Londra 28 Thermidoro Anno X.

Sottoscritto Otto.

Questa nota restò senza risposta officiale. Il Ministero si contentò di annunziare, che farebbe dare alla Francia spiegazioni soddisfacenti; ma di quanto fu promesso nulla fu eseguito. I fogli periodici Francesi furono incoraggiati, e sparsi con una nuova profusione; le trame, e i complotti continuarono.

Persuaso alla fine che per parte del Governo Britannico non era questa una dimenticanza, ma un sistema, il Governo Francese fece un sacrifizio alla pace del risentimento, che a lui davano quei meschini libelli, e non se ne parlò più.

Così dal mese di Thermidoro Anno 10. le relazioni dei due Governi restarono senza reclami reciproci, e senza cambio di alcun officio,

Nulladimeno l'Inghilterra non evacuava l'Egitto, quantunque fosse già passato da più mesi il termine fissato a questa evacuazione, e le disposizioni, ch'ella faceva in Malta, provavano l'intenzione di restarvi.

Furono tenute tanto a Parigi che a Londra alcune conversazioni fra i Ministri, e gli Ambasciatori dei due Paesi. L'Inghilterra dichiarò da principio che aspettava la garanzia delle Potenze indicate nel trattato d'Amiens; Iri appresso che aspettava la nomina del Gran-Mastro: Le garanzie furono date, il Gran-Mastro fu nominato, spianati furono tutti gli ostacoli, ed era anche da lusingarsi, che alcuni trasporti i quali aveano passato lo Stretto, andassero a ritirare le truppe Inglesi, e che Malta sarebbe restituita alla guarnigione Napoletana, quando senza alcuna spiegazione, senza alcuna nota anteriore, il Re d'Inghilterra inviò al Parlamento il messaggio concepito in questi termini.

17. Ventoso

GIORGIO RE

„ S. M. crede necessario informare la Camera de' comuni, che facendosi nei porti della Francia, e dell'Olanda considerabili preparativi militari, ha giudicato convenevole l'addottare nuove misure di precauzione per la sicurezza de' suoi Stati. Quantunque i preparativi dei quali si tratta, sieno rappresentati siccome aventi

per iscopo spedizioni coloniali, come esistono attualmente fra S. M. e il Governo Francese discussioni di grande importanza, il risultato delle quali è incerto, Sua Maestà si è determinata a fare questa comunicazione a suoi fedeli comuni, ben persuasa, che quantunque non sieno essi a parte della sua presente, ed infaticabile sollecitudine per la costituzione del paese, nulla di meno può riposare con una perfetta fiducia sul loro spirito pubblico, e sulla loro liberalità, e conta che la porranno in istato d'impiegare tutte le misure, che le circostanze sembreranno esigere per l'onore della sua corona, e per gli essenziali interessi del suo popolo.

L'Ambasciatore della Repubblica in Londra vedendo che il Governo Britannico si appoggiava sopra false asserzioni per alzare il grido della guerra, che allegava negoziazioni, le quali non esistevano, comprese che questa condotta non poteva appartenere che al progetto formato di violare il trattato d'Amiens; e di sforzare la Repubblica a stipulazioni poco onorevoli. Credette doversene spiegare, e presentò la nota seguente.

Londra 17 Ventoso Anno 11.

„ Il sottoscritto Ambasciatore, e Ministro Plenipotenziario della Repubblica Francese presso S. M. B. ha ricevuto dal Primo Console il formale ordine di dimandare al Governo Britannico degli schiarimenti sopra la

da alcuna vista d'ambizione, e d'ingrandimento, che sarebbe pronta ad abbandonare tutte le conquiste da lei fatte nella presente guerra a condizione, che le Potenze del Continente ricuperassero lo Stato in cui erano prima del cominciamento delle ostilità nell'anno 1792 ma se si giudicasse che un accomodamento di questa specie fosse impraticabile nello stato attuale dell'Europa, in un tal caso S. M. si vedrebbe nella necessità di ricorrere a qualche altro principio ugualmente giusto, e ragionevole, e stima di avere il diritto di aspettarsi, che il Governo Francese condiscenderà ch'ella si prevalga del successo delle sue armi per ritenere una parte delle sue conquiste, che possa assicurare agli Stati di S. M. dei giusti motivi di sicurezza, e servire come di contrapeso agli importanti acquisti di territorio ottenuti dalla Francia sul Continente.

Relativamente a questo principio il sottoscritto ha rimesso al Sig. Otto il dì 14. del passato Aprile una memoria, nella quale erano stabiliti i termini, ai quali S. M. era disposta di accedere come a condizioni di pace; e per dare la prova la meno equivoca della giustizia, e della moderazione delle mire di S. M. e del sincero desiderio che ritorni la tranquillità, S. M. non esita a dichiarare che non è disposta a prevalersi delle circostanze che si sono presentate in appresso per quanto importanti sien esse per gli interessi dei suoi stati

dimandando dei termini più vantaggiosi di quelli che sono stati stabiliti in quella memoria. Questa è la ragione per cui S. M. si riferisce di nuovo a quella memoria riguardo ai principj, secondo i qulai può essere conchiusa la pace fra i due paesi.

Se il Governo Francese ha dal canto suo delle proposizioni da fare differenti da quelle, delle quali si è parlato, e che egli giudichi possano facilitare di ottenere la pace, S. M. sarà pronta a prenderle nella più alta considerazione.

Dovvning Street 6 Giugno 1801.

Sottoscritto HAVVKESBURY.

REPLICA

Del Cittadino Otto,

Il sottoscritto avendo trasmessa al suo Governo la nota di S. E. M. Havvkesbury in data dei 6 Giugno è incaricato di indirizzargli la seguente risposta:

Una pace giusta, e onorevole è il primo voto del Governo Francese, e da 20 mesi non ha cessato di manifestare per questa le sue disposizioni. Dal mese Nevoso anno 8 propose al Governo Brittannico di trattare la pace; la sua proposizione fu rigettata. Nel corso delle negoziazioni coll' Austria il Governo Francese reiterò la proposta di una negoziazione separata coll' Inghilterra, ed anche di una negozia-

zione generale, se la Corte di Londra volesse mettersi per rapporto alla Francia nella medesima posizione della Corte di Vienna con l'antecedente conclusione di un armistizio marittimo analogo a quello del continente ch'era tutto in favore dell'Austria. Anche questa proposizione fu rigettata, e se in questo momento in cui è aperta la negoziazione fra i due Stati, il Governo Britanico è a parte del voto della pace, gli è facile il darne la prova, poichè è desso, che colle sue immense conquiste ha in mano la caparra della pace generale; ma è vero il dire, che questa sincerità di disposizioni per la pace non si trova nelle proposizioni presentate da Lord Havvkesbury, tendenti a conservare le principali conquiste fatte sugli Alleati della Repubblica durante la guerra, che questi hanno dovuto sostenere sul continente contro due coalizioni, che si sono successivamente formate, e disciolte.

La Corte di Londra, se vuole sinceramente la pace, oggi, in cui gli alleati sono in istato di concentrare contro di lei tutti i loro mezzi, può ella pretendere di conservare quelle conquiste, delle quali non è debitrice, che ai disordini della rivoluzione Francese, e della coalizione?

Si riconosce nulladimeno che i grandi avvenimenti sopragianti in Europa, e i cambiamenri avvenuti nei limiti dei grandi stati del continente possono autorizzare una parte

delle dimande del Governo Britannico, ma come questo Governo può dimandare in *ultimatum* la conservazione dì Malta, di Ceylan, e di tutti gli stati conquistati sopra Typoo-Saib, della Trinità, della Martinicca ec.?

Il sottoscritto è autorizzato a dimandare a S. E. M. Havvkrsbury, in caso, che il Governo Francese accedesse agli accomodamenti proposti per le grandi Indie dell'Inghilterra, ed adottasse l'*ante bellum* pel Portogallo, se S. M. B. acconsentirebbe anch'essa, che fosse ristabilito lo *Status ante bellum* nel Mediterraneo, e nell'America.

26 Pratile Anno 9. (15 Giugno 1801.)

Sottoscsitto OTTO.

NOTA

Del Cittadino Otto.

La guerra contro il Portogallo, essendo eseguita con calore, ed essendo stata conquistata dagli Spagnuoli la Provincia di Alentejo il Principe reggente si è affrettato a spedire il Sig. Pinto colle plenipotenze per trattare la pace. Ne è stata aperta la negoziazione a Badajoz fra l'Ambasciatore della Repubblica, e l'Inviato Portoghese, e ne è risultata una specie di trattato, le principali stipulazioni del quale sono;

Che tutti i porti, e rade del Portogal-

lo tanto in Europa, quanto nelle altre parti del mondo saranno chiuse ai vascelli Inglesi di guerra, e di commercio, e resteranno aperte a quelli della Francia, e dei suoi alleati sino alla conclusione delle Pace tra la Francia, e l'Inghilterra;

Che i limiti fra le due Guiane saranno in avvenire determinati dal Rio Artavvari, la navigazione del quale in tutto il suo corso sarà comune ai due Paesi;

Che le relazioni Commerciali fra i due Paesi saranno fissate con un trattato di Commercio, che intanto le derrate, e mercanzie provenienti dal suolo, e dalle manifatture di ciascuno dei due Paesi, saranno reciprocamente ammesse senza poter essere assoggettate ad alcuna proibizione, nè ad alcun diritto, che non colpisse ugualmente le derrate, e mercanzie analoghe portatevi da altre nazioni; che i Panni Francesi potranno essere immediatamente introdotti in Portogallo sul piede delle mercanzie più favorite.

Di più questo trattato contiene la stipulazione di una indennità in favore del Governo Francese.

Ma qualunque sieno i vantaggi, che risulteranno da questo trattato il sottoscritto è incaricato di far sapere a S. Eccellenza Mylord Havvkesbury, che l'istrumento segnato fra i due respettivi plenipotenziarj non sarà ratificato dal Primo Console, nè è da lui consi-

derato, che come un protocollo di conferenze, e piuttosto come il progetto, che come il testo di un trattato definitivo, attesochè il Primo Console è determinato di non desistere dalla dichiarazione fatta a Lorient al Sig. d'Aranjo, che non sarebbe conchiusa la pace colla Corte di Lisbona sinchè gli alleati non occupassero tre Provincie del Portogallo, le quali potessero servire di compenso per le loro Colonie nel momento della pace generale.

Il sottoscritto deve aggiungere, che nell'atto istesso di ordinare alle armate Francesi di disporsi a continuare gli attacchi contro il Portogallo, il Primo Console ha creduto, in questa circostanza dovere alle sommissioni del Governo Portoghese il rimettere la sorte di quel paese nelle mani dello stesso Gabinetto Brittanico, che è chiamato a deciderne dalla risposta, che darà alle ultime proposizioni da lui ricevute, cioè, se voglia ammettere lo *status ante bellum* pel Portogallo, come servendo di equivalente allo *status ante bellum* per l'America.

Il Governo Britannico non potrà lasciar di vedere nella franchezza di questo passo, il desiderio di avere dei riguardi ad una potenza debole, la quale non ha fatto in questa guerra se non la parte di una Provincia Inglese, e di evitare tutto quello, che dando un nuovo inasprimento ai due gabinetti nuo-

cerebbe alle negoziazioni fra loro intraprese e preparerebbe nuovi motivi di lagrime all'umanità,

27 Pratile anno 9 (16 Giugno 1801.)

Sottoscritto OTTO.

RISPOSTA

Di Lord Hawkesbury.

Il sottoscritto primo Segretario di stato di S. M. per gli affari esteri ha l'onore di accusare il ricevimento delle due, che gli sono state rimesse dal Sig. Otto il 18 corrente. Non si permetterà egli alcuna riflessione su i motivi che hanno impedito S. M. d'entrare in negoziazione nel mese di Gennajo 1800, o sulle circostanze, che si sono opposte ai tentativi da lei fatti in quest'anno per ottenere una pace generale.

Nulladimeno il sottoscritto farà alcune riflessioni su i punti della negoziazione della quale si tratta. Pare che il Governo Francese ammetta l'indubitata giustizia delle pretensioni di S. M. di conservare una parte delle sue conquiste in compenso dei grandi acquisti di territorio fatti dalla Francia sul continente. S. M. ha già provata la moderazione di queste pretensioni colle dimande contenute nelle proposizioni rimesse al Sig. Otto. Non si può dunque mettere in dubbio, che S. M. conservando

tutto quello che ha guadagnato colle sue armi nel corso di questa guerra non può a meno di non bilanciare l'estensione, e l'importanza degli acquisti, e della influenza, che la Francia hà ottenuta sul continente.

Ma S. M. animata dal desiderio sincero di stabilire la pace, e da quella moderazione che sola può procurarla, ha dichiarato la sua intenzione di fare delle cessioni importanti alla Francia non meno che ai suoi alleati, e di limitarsi a conservar solamente le possessioni, che giudicherà necessarie alla conservazione, ed alla sicurezza de' suoi stati.

Il Sig. Otto nella sua prima nota dei 18 Gennajo annunzia a S. M. che il Governo Francese ammetterebbe le condizioni proposte riguardo alle Indie Orientali, e lo *status ante bellum pel Portogallo* purchè S. M. acconsentisse allo *status ante bellum* pel Mediterraneo, e l'America.

Per lo *status ante bellum* nel Mediterraneo, S. M. comprende che il Governo Francese vuole dal suo canto non solamente che l' Egitto sia restituito al Gran Signore, ma che sia assicurata l' integrità dell' Impero Ottomanno. Questa proposizione anche intesa in questa maniera, non potrebbe per alcun modo avere i resultati che annunzia, nè ristabilire le due Nazioni nello *status ante bellum* nel Mediterraneo: sarebbe anche necessario, che il Governo Francese evacuasse la contea di Nizza,

e tutti gli stati del Re di Sardegna; che il Gran Duca di Toscana fosse ristabilito, e che il resto dell'Italia ricuperrasse la sua antica indipendenza. Se ciò non può essere, e se la Francia conservi una parte dell'influenza, che ha ultimamente acquistata in Italia, S. M. è legittimamente autorizzata a ritenere l'isola di Malta per proteggere il commercio de' suoi sudditi o vegliare almeno agli interessi della Gran Brettagna in quella parte del mondo.

La proposizione enunciata nella seconda nota del 18 corrente sullo *status ante bellum in America* come compenso dello *status ante bellum* relativamente al Portogallo pare del tutto irragionevole. Il sottoscritto nella sua nota dei 14 Aprile ha già regolato le concessioni, che S. M. era intenzionata di fare alla Francia, e ai suoi alleati colla mira di assicurare al Portogallo ed alla Porta Ottomanna lo *status ante bellum*, al ristabilimento della pace, ma quantunque S. M. sia sempre disposta a fare tutte le concessioni ragionevoli pel vantaggio de' suoi alleati, non si può sperare, che acconsenta per essi a dei sacrifizj, che rarebbero incompatibili colla sicurezza dei suoi stati. Indipendentemente da tutte le considerazioni di questo genere, la proposizione è in se stessa soggetta ad alcune obbiezioni, poichè lo *status ante bellum* pel Portogallo non può in alcun modo essere un equivalente dello *status ante bellum* in America. S. M. ha fatte in quella parte di

Mondo importanti conquiste non solo sulla Francia, ma sulla Spagna e sull'Olanda. Non si può dunque aspettare, che S. M. renda tutte le conquiste, che le sue armi hanno fatte sopra diverse Potenze in America, come un compenso dello *status ante bellum* pel solo Portogallo: bisogna d'altronde osservare, che lo *status ante bellum* in America non avrebbe luogo per la restituzione delle conquiste fattevi da S. M. senza portar seco un compenso verso la Gran Brettagna per l'acquisto fatto dalla Francia della parte Spagnola di S. Domingo. S. M. non è intenzionata di far valere l'incontrastabil diritto, che a lei danno i trattati di mettere in discussione questa cessione della Spagna alla Francia, ma non può acconsentire, che sia passata sotto silenzio nel regolare le condizioni di pace.

Il sottoscritto dopo aver fatte le osservazioni che gli sembrano convenevoli, nulladimeno ha avuto l'ordine da S. M. di dare una nova prova della cura che prende negli interessi de' suoi alleati e del sincero desiderio, che ha di condurre la negoziazione ad un felice risultato: a questo effetto è autorizzato a promettere che quando il Governo Francese avrà accordato alle proposizioni già fatte da S. M. per quanto concerne l'Indie Orientali ed il Mediterraneo, e se acconsente egualmente, che S. M. ritenga in America la Martinica, Tabago, Demerary, Essequibo, e Berbi-

ce, S. M. aggiungerà a quelle, che ha già accordato, lo *status ante bellum* pel Portogallo, e conchiuderà la pace con queste condizioni.

Dovvning street li 25 Giugno 1801.

Sottoscritto HAVVKESBURY.

NOTA

Del Cittadine Otto.

Il sottoscritto ha posto sotto gli ecchi del suo Governo la nota di S. E. Milord Havvkesbury in data dei 25 Giugno. Egli è incaricato di farvi la risposta seguente:

Col più vivo dolore il Primo Console nel leggere questa nota si è convinto che tutti i passi fatti sino a questo giorno dal Governo Britannico erano lungi dall'avere in mira (come il medesimo aveva pubblicamente annunciato) l'arrivare ad una pronta pacificazione fra i due Stati.

Che si può infatti sperare da una negoziazione, che prende una marcia evidentemente retrograda?

Con la nota del 6 Giugno, e le spiegazioni, che l'avevano accompagnata, Lord Havvkesbury aveva fatto conoscere, che S. M. Britannica era disposto a restituire tutti gli acquisti che fatti avea sulla Francia, e sovra i suoi alleati eccetto Ceylan, la Martinicca, la Trinità, e l'isola di Malta colla modificazio-

ne riguardo a quest'ultima, che il suo Porto sarebbe neutralizzato, ed è da osservare che le conquiste fatte dagli Alleati sul Portogallo non entravano per niente nelle proposizioni fatte da Lord Havvkesbury, non più che gli altri compensi del medesimo genere, che la Francia poteva offerire sul Continente.

Per la nota dei 30 pratile il Governo Francese ha proposto di abbandonare tutte le conquiste degli Alleati in Portogallo e per risposta a questa proposizione tutta pace, il Governo Inglese nella sua nota dei 25 Giugno dimanda nominatamente Ceylan, Malta, la Martinica, e più Tabago, Demerary, Essequibo, Berbice, cioè a dire, che la proposizione fatta dalla Francia di strappare il Portogallo agli orrori d'una guerra, nella quale non è stato strascinato se non pel suo attaccamento all'Inghilterra, in faccia al Governo Britannico non avrà avuto per effetto, che il fargli ritrattare una parte delle restituzioni, a cui aveva già acconsentito.

La conquista, e l'occupazione di molte provincie del Portogallo saranno probabilmente la conseguenza di un passo sì poco analogo alle proclamate intenzioni, sì poco favorevole al buon successo della negoziazione.

Crederebbesi forse il Popolo Francese ridotto alla disgustosa estremità di segnare una pace vergognosa? Se dopo otto anni di guerra, che ha fatto spargere tanto sangue, dopo tante

assicurazioni di moderazione, dopo tante proteste reciproche, il Popolo Francese vedesi obbligato a proseguire la guerra, si può dubitare, ch'ei non trovi nella sua costanza, nella sua popolazione, nella sua forza di che riparare le perdite, che i suoi Alleati, ed esso non hanno in parte sofferte, se non per i tradimenti, per i risultati della rivoluzione, e per gli sforzi delle Nazioni continentali?

Il Primo Console non può persuadersi, che il Governo Britannico voglia ancora prolungare per molto tempo le calamità della guerra, oppure, il che sarebbe lo stesso, voglia far prevalere un sistema di pace, il quale non porterebbe certo al più alto grado i caratteri annunziati nella lettera di Lord Havvkesbury, e che non sarebbe nè giusto, nè reciprocamente onorevole.

21 Messidor anno 9. (10 Luglio 1801.)
Sottoscritto Otto.

RISPOSTA

Del Ministro Inglese.

Il sottoscritto principal secretario di Stato di S. M. per gli affari esteri ha l'onore di accusare la ricevuta delle nota del Sig. Otto in data dei 14 Luglio, e non può astenersi dall'esprimere la sorpresa, che in lui ha prodotta la lettura di questa nota.

Il sincero desiderio di S. M. per l' effettuazione della pace, era chiaramente manifestato nella proposizione, ch' ella primitivamente ha fatta per giungere a questo scopo, e nei progressi della negoziazione è stata tanto lontana dall' inalzare le sue dimande, che anzi nell' ultima sua proposta le ha considerabilmente diminuite.

S. M. deplora amaramente, che nella risposta che hà ricevuta dal Governo Francese, ella non ritrovi quello spirito di moderazione che ha costantemente diretto la di lei propria condotta.

Nel *memorandum* consegnato dal sottoscritto al Sig. Otto li 14. Aprile S. M. stabiliva le condizioni, con le quali era disposta a sottoscrivere per il conseguimento del grande oggetto che si avea in vista. Offeriva di restituire alla Francia, e suoi Alleati, Pondichery, Chandernagor, Negapatam, Malaca, Amboine, Banda, Cochin, il Capo di Bona Speranza, Gorea, Surinam, Curacao, Santa Lucia, i Santi, S. Pietro, e Miquelon, San Marcon, e Minorca, purchè la Francia restituisse le sole conquiste, che avea fatte allora sugli alleati di S. M.; e S. M. ha dichiarato nel medesimo tempo, che nel caso in cui l' evacuazione dell' Egitto dai Francesi precedesse la sottoscrizione dei preliminari, non si crederebbe ugualmente legata ad aderire a queste condizioni in tutta la loro estensione.

Al primo Giugno fu fatta dal Governo Francese una proposta onde la negoziazione ricevesse una forma più officiale, ed in conformità di ciò il sottoscritto recapitò al Signor Otto la nota del 6 Giugno.

Quantunque fosse avvenuto nella situazione di questa contrada un importantissimo cambiamento, quantunque vi si avesse la ragionevolissima speranza di un pronto, ed amichevole accomodamento con le Potenze del Nord, quantunque i felici successi delle armi Britanniche nell' Egitto fossero anche allora abbastanza considerevoli per giustificare un accrescimento di dimande, S. M. si riferì di nuovo al suo primo *memorandum* dei 14 Aprile, su i termini del quale era disposta a conchiudere un trattato di pace.

I felici successi delle truppe di Spagna in Portogallo sono stati dappoi presentati dal Governo Francese come capaci a dare un diritto di dimandare restituzioni addizionali dalla parte di S. M.; S. M. non aveva mancato di prendere in considerazione la situazione del Portogallo nelle proposizioni che aveva fatte ai 14 Aprile: il cambiamento che alcuni successi da quella parte possono produrre, non può in alcun grado esser paragonato ai vantaggi, che si sono accresciuti per questa contrada dagli accennati avvenimenti. Sua M. sarebbe dunque stata pienamente giustificata aderendo almeno alle prime sue proposizioni, ma

in seguito della sua invariabile sollecitudine per gl' interessi de' suoi alleati, e del suo desiderio di facilitare il conseguimento della pace, il sottoscritto fu autorizzato nella nota dei 25 Giugno ad offerire in addizioni alle restituzioni ch' erano già state proposte, l' importante Isola della Trinità, e di assicurare così eventualmente lo *status ante bellum* per il Portogallo.

Il Governo Francese ha distintamente ammesso nella nota presentata dal Sig. Otto li 18 Giugno ciò che per verità non poteva essere contrastato, che S. M. era fondata a ritenere sulle sue conquiste un compenso degli importanti acquisti di territorio, che la Francia ha fatti sul continente. Se si stimi francamente l' estensione e il valore di tali acquisti; se si consideri, che la Francia ha profittato ella stessa de' suoi successi per ritenere Nizza, la Savoia, la totalità de' Paesi Bassi Austriaci, e le contrade della sinistra del Reno; se si consideri parimente in qual larga proporzione con le conquiste ottenute dalle armi di S. M. sono quelle, ch' ella ha proposto di restituire alla Francia, ed ai suoi alleati, la giustizia e la moderazione di S. M. debbono comparire evidenti a tutto il mondo o che i possessi, ch' ella propone di ritenere vengano considerati per rapporto ai successi delle sue armi, oppure, il che è ancor più importante, per comparazione all' accrescimento d' influenza, e di potere della Francia.

In conformità di questi sentimenti, S. M. ha stabilito i termini, su i quali ella intende che possa essere conchiusa una pace giusta, ed onorevole alle due contrade. A questi termini, S. M. aderir vi vuole tuttavia, malgrado che avvenimenti considerabilmente favorevoli agli interessi della Gran Brettagna accaduti sieno dopo la comunicazione col Governo Francese. S. M. ha dunque il diritto di aspettarsi, che il Governo Francese voglia dal canto suo egualmente spiegarsi.

Il sottoscritto è in conseguenza autorizzato a dimandare che il Governo Francese voglia distintamente stabilire a qual parte delle proposizioni di S. M. si applicano le sue obbiezioni, e che voglia comunicare colla medesima franchezza, onde si è distinta la condotta di S. M. le condizioni, che secondo la generale considerazione delle surriferite circostanze giudica ora proprie per condurre le negoziazioni ad una pronta, e felice conclusione.

NOTA

Del Cittadino Otto.

Il sottoscritto ha comunicato al suo Governo la nota di Lord Havvkesbury in data dei 20 Luglio. È incaricato di dare la seguente risposta.

Il Governo Francese non vuole obbliar cosa alcuna di quanto può condurre alla pace generale, poichè è questa ad un tempo l'interesse dell' umanità e degl' Alleati.

Tocca al Re d'Inghilterra, il calcolare se ella sia ugualmente d'interesse della sua politica, del suo commercio, e della sua Nazione; e se è così, una remota isola di più o di meno non può essere una ragione sufficiente per prolungare le sciagure del mondo.

Il sottoscritto ha fatto conoscere per mezzo della ultima nota, quanto era stato afflitto il Primo Console per la marcia retrograda, che aveva presa la negoziazione, ma contestandosi da Lord Havvkesbury questo fatto nella sua nota dei 20 Luglio, il sottoscritto prende a recapitolare lo stato della questione colla franchezza, e colla precisione, che meritano gli affari di questa importanza:

La questione si divide in tre punti.

Il Mediterraneo,

Le Indie;

L'America;

L'Egitto sarà restituito alla Porta.

La Repubb. delle sett'Isole è riconosciuta.

Tutti i porti dell' Adriatico, e del Mediterraneo, che saranno occupati dalle Truppe Francesi, saranno restituiti al Re di Napoli, e al Papa.

Maone sarà reso alla Spagna.

Malta sarà restituita all' Ordine, e se il Re d'Inghilterra giudica conforme a suoi interessi, come Potenza preponderante sul mare, di rasarne le fortificazioni, questa clausula sarà ammessa.

Nell' Indie l' Inghilterra riterrà Ceylan e con ciò diverrà padrona inespugnabile di quelle immense e ricche contrade.

Gl' altri stabilimenti saranno restituiti agli alleati, compresovi il Capo di Buona Speranza.

In America tutto sarà restituito agli antichi possessori. Il Re d' Inghilterra è già sì potente in quella parte di Mondo, che il volere di più, è voler essere padrone assoluto anche dell' America, come lo è dell' India.

Il Portogallo sarà conservato in tutta la sua integrità.

Ecco le condizioni, che il Governo Francese è pronto a sottoscrivere.

I vantaggi che ne ritrae il Governo Britannico sono immensi: pretenderne dei maggiori, è lo stesso che non volere una pace giusta e reciprocamente onorevole.

La Martinicca non essendo stata conquistata dalle armi Inglesi, ma depositata in mano degli Inglesi dagli abitanti sino a tanto che la Francia avesse un governo, non può essere stimata possessione Inglese; La Francia non vi rinuncierà mai.

Non resta più attualmente al Gabinetto Britannico, che far conoscere il partito, che vuol prendere, e se queste condizioni non possono contentarlo, sarà almeno provato in faccia al Mondo, che il Primo Console nulla ha trascurato, e si è mostrato disposto a fare ogni specie di sacrifizio per ristabilire la pace, e risparmiare all'umanità le lagrime, e il sangue risultati inevitabili di una nuova campagna.

4 Thermidor anno 9. (23 Luglio 1801.)

Sottoscritto OTTO.

RISPOSTA

Officiale di Mylord Hawkesbury.

Il sottoscritto, principale Ministro di S. M. per gli affari esteri ha posto sotto gli occhi di S. M. la nota presentata dal Cittadino Otto ai 26. del mese passato.

S. M. si era giustamente aspettata, che le proposizioni franche, e moderate alle quali era disposta di accordare pel ristabilimento della pace sarebbero state accolte per parte del Governo Francese, o almeno che nel piano di pacificazione che offerirebbe il Governo Francese non se ne sarebbe essenzialmente separato. Questa aspettazione era garantita dalle ripetute dichiarazioni fatte per parte di lui delle

sue disposizioni, ad' entrare in un equo accomodamento, e dall'ammissione per parte di lui del principio sul quale erano fondate le proposizioni di S. M. Britannica.

Nell' applicazione di questo principio S. M. non era stata determinata da mire di ambizione, e d' ingrandimento; ma proponendo di ritenere solamente una moderata porzione delle sue vaste conquiste vi era stata spinta dal desiderio di dare una nuova sicurezza alle antiche sue possessioni.

In nessuna parte della negoziazione S. M. ha formato nuove pretensioni, e l' asserzione del Sig. Otto intorno a questo, nell' ultima sua nota, non è fondata sopra alcuna specie di prova.

S. M. è convinta che nessuna ragionevole obiezione potrà farsi dal Governo Francese contro la sostanza delle condizioni da lei proposte: Essa aveva in conseguenza il diritto di aspettare che qualunque proposizione ne potesse nascere, fosse più conforme ai principj ch' erano stati riconosciuti, che quelli contenuti nella sua ultima comunicazione. L' asserzione avanzata nella nota del Sig. Otto, che la Martinicca non è stata acquistata dalle armi di S. M., ma posta dagli abitanti sotto la sua protezione, è senza contrasto erronea. I termini della capitolazione dimostreranno, che l' acquisto di questa importante colonia non

deve essere attribuito se non agli sforzi delle truppe impiegate in quella spedizione.

Il governo Francese ha stabilito per massima che l'acquisto di un Isola di più, o di meno non può essere di una importanza da determinare la sorte di una negoziazione, dalla quale dipendono i più cari interessi dell' umanità.

Il sottoscritto si lusinga che il Governo Francese sarà egli stesso guidato dai medesimi principj, e che il riuscimento della negoziazione non sarà frustrato da una dimanda, per sua parte, di restituzioni, che la situazione relativa delle Potenze belligeranti non garantirebbe, e che il suo esempio riguardo alle sue proprie conquiste non gli dà il diritto di aspettare; e che S. M. comprende non potersi accordare coi principj, su i quali soli può essere conchiusa una pace onorevole, e permanente.

In tutte le comunicazioni di S. M. col governo Francese è stato da lei dichiarato uniformemente, che era pronta ad ascoltare proposizioni, o modificazioni di equità relativamente ai termini che aveva proposto, tali che nell'opinione del governo Francese potessero facilitare la conchiusione della pace.

Con questa mira S. M. è disposta a dare una novella prova della sua moderazione, e de' suoi sentimenti; ne ha alcuna difficoltà di

dichiarare, che se il governo Francese vuole ammettere un ragionevole accomodamento riguardo all' Indie Orientali, conforme al principio, che è stato riconosciuto siccome la giusta base delle negoziazioni, S. M. è pronta ad entrare in ulteriori spiegazioni riguardo all' Isola di Malta, e seriamente desidera di concertare i mezzi, onde fare per quell' Isola un' accomodamento che la renda indipendente dalla gran Brettagua e dalla Francia.

5 Agosto 1801.

Sottoscritto HAVVKESBURY.

NOTA

Del Cittadino Otto.

Il sottoscritto si è affrettato di comunicare al suo Governo la nota di M. Havvkesbury in data dei 5 Agosto.

Non senza una vera soddisfazione il Primo Console ha riconosciuto in questa nuova comunicazione del Governo Britannico, che anche per parte sua la negoziazione cominciava a prendere una marcia atta a dar confidenza, e a far travedere il termine di tanti mali, conseguenze inevitabili di una guerra, che dura da sì lungo tempo.

Il ristabilimento delle rispettive posizioni

nel Mediterraneo, e nei mari d'America, erano i punti su i quali sin quì era parso non potersi intendere. S. M. Britannica acconsentendo che l'Isola di Malta, e sue dipendenze sieno messe in situazione di non appartenere nè alla Francia, nè all'Inghilterra, leva il solo ostacolo, che presentavano ancora le disposizioni relative al Mediterraneo. E quanto all'America S. M. dichiarando che non è determinata da alcuna vista di ambizione, e d'ingrandimento; che non desidera se non un'accomodamento conforme alle basi già ammesse, cioè a dire a quelle che possono arrecare una pace reciprocamente giusta, ed onorevole; che non si propone di ritenere se non una moderata porzione de' suoi vasti acquisti, ed unicamente colla mira di procurare una nuova sicurezza alle antiche sue possessioni; è impossibile il non rimarcare che le antiche possessioni di S. M. in America hanno il loro punto centrale nella Giamaica, Colonia estesa, opulenta, forte per la sua posizione, inespugnabile altresì per gli accumulati travaglj che la pongono al coperto da ogni attacco, che per conseguenza le antiche possessioni di S. M. in America non hanno alcun bisogno di essere accresciute per consolidare la loro esistenza, e per assicurare i loro mezzi difensivi; che così vi ha fondamento di credere che S. M. comprenderà anch' essa, come il

voler conservare alcuno de' suoi nuovi acquisti in America è un volere, siccome il sottoscritto ha osservato nell'ultima sua nota, assicurarsi nelle Indie Occidentali quel medesimo assoluto dominio, ch' ella già esercita nell' Indie Orientali.

Nulladimeno il Governo Francese non varierà punto nelle disposiziovi che ha manifestate, nè porrà in bilancia la pace del Mondo col possesso di un' Isola, la quale, non essendo per la Francia, e pei suoi alleati se non di un' interesse secondario, ed essendo stata conquistata dalle armi di S. M., fossse veramente riconosciuta per necessaria alla sicurezza delle antiche sue possessioni.

Il sottoscritto si persuade che queste spiegazioni compariranno al Governo Britannico come un' incamminamento sincero verso una conciliazione, e deve aggiungere, che il suo Governo ne spera il più felice effetto pel ristabilimento della pace.

20 Thermidoro anno 9 (8 Agosto 1801.)

Sottoscritto Otto.

RISPOSTA

Di Mylord Hawkesbury.

Il sottoscritto ec. ha l' onore di accusare la ricevuta della nota del Sig. Otto degli 11 corrente.

Quantunque gli sembri impossibile il convenire di alcune osservazioni contenute in quella nota, ha provato una sincera soddisfazione della prospettiva da essa offerta, che la negoziazione arrivi finalmente ad una conclusion favorevole.

Gli accomodamenti nell'Indie Occidentali sembrano essere l'ostacolo essenziale della cessazione delle ostilità fra le due Nazioni.

Colla vista di assicurare le sue possessioni in America, e di bilanciare il potere della Francia, e de' suoi alleati in quella parte del globo, S. M. ha proposto il leale, e giusto accomodamento contenuto nelle precedenti sue comunicazioni.

Se il possesso della Martinicca a favore di S. M. pare peraltro che dal Governo Francese sia considerato come un'ostacolo insormontabile al ritorno della pace, S. M. può determinarsi a rinunciare intorno a questo alla sua giusta pretesa, a condizione, che il Governo Francese acconsentirà all'alternativa seguente.

Primo, che S. M. conserverà nell'Indie Occidentali le Isole delle Trinità, e Tabago, e in tal caso Demerary, Essequibo, Berbice saranno porti franchi.

Secondo, che S. M. riterrà il possesso di Santa Lucia, Tabago, Demerary, Essequibo, Berbice.

Il sottoscritto non si permetterà di suppor-